

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.2

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

II

Auctores – Negotia

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

Fontes - 3.2

Revisione ed integrazione dei
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani
(FIRA)

Studi preparatori

II

Auctores – Negotia

a cura di
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3822-8

Il presente volume viene pubblicato con il contributo dei fondi PRIN 2008, nell'ambito della ricerca dal titolo "Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* – FIRA", coordinata dal Prof. Gianfranco Purpura.

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Via del Cavaliere, 93 - Tel. +39.091.903327 +39.091.902385
Fax +39.091.909419 - *Stabilimento:* Via del Cavaliere, 87/g - Tel. +39.091.901873
90011 Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

INDICE

1. TITULI EX CORPORE ULPIANI XXVIII	
Prefazione (G. LUCHETTI)	9
Signorum et notarum explicatio	19
1.1 Tituli ex corpore Ulpiani XXVIII	23
1.2 Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui <i>Tituli ex corpore Ulpiani</i> . Ipotesi e prospettive di ricerca (F. MATTIOLI)	85
1.3 Confronti testuali: i <i>Tituli ex corpore Ulpiani</i> e i <i>libri pandectarum</i> di Erennio Modestino (F. MATTIOLI)	119
1.4 La nozione di <i>commercium</i> in Tit. Ulp. 19.4-5 (I. PONTORIERO) ...	131
2. TESTAMENTA ET HEREDITATES	
Premessa (L. MIGLIARDI ZINGALE - M. P. PAVESE)	145
2.1 <i>Testamentum Antonii Silvani equitis</i> (Alexandria, 27 marzo 142 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	147
2.2 <i>Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri</i> (?) (Roma, 108 d.C.) (M. P. PAVESE)	153
2.3 <i>Testamentum civis Romani Gallicae nationis</i> (?, fine sec. I-inizi II d.C.) (M. P. PAVESE)	165
2.4 <i>Testamentum Cai Longini Castoris veterani cum codicillis</i> <i>et gestis de utrisque aperiendis</i> (Karanis, 17 novembre ? 189 d.C. - Arsinoe, 21 febbraio 194 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	171
2.5 <i>Testamentum Aurelii Hermogenis</i> (Oxyrhynchus, 25 giugno-24 luglio 276 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	177

2.6	<i>Testamentum Aurelii Colluthi</i> (Antinoupolis, fine V d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	181
2.7	<i>Caput ex testamento P. Aeli Onesimi</i> (Nakoleia, età adrianea) (M. P. PAVESE)	185
2.8	<i>Caput ex testamento Postumii Iuliani</i> (Praeneste, 385 d.C.) (M. P. PAVESE)	187
<i>Capita ex testamentis ad rem alimentariam pertinentia:</i>		
2.9	<i>Ex testamento mulieris Hispalensis</i> (Hispalis, sec. II d.C.) (M. P. PAVESE)	191
2.10	<i>Ex testamento civis Siccensis</i> (Sicca Veneria, età di Marco Aurelio, dopo il 169 d.C.) (M. P. PAVESE)	193
2.11	<i>Ex testamento civis Atinatis</i> (Atina, età di Claudio o Nerone) (M. P. PAVESE)	197
2.12	<i>Ex testamento mulieris Tarracinensis</i> (Tarracina, età di Marco Aurelio ?) (M. P. PAVESE)	199
2.13	<i>Codicilli filii familias cuiusdam</i> (Sirmio, 175 d.C.) (M. P. PAVESE)	201
2.14	<i>Codicilli C. Popilii Heraclae</i> (Roma, sec. VII d.C. ?) (M. P. PAVESE)	203
2.15	<i>Causa forensis de aperiundo testamento</i> (Arsinoites, 26 maggio 184 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	205
2.16	<i>Gesta de aperiundis testamentis</i> (Ravenna, 552-575 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	211
2.17	<i>Cretio Herenniae Helenae</i> (Ptolemais Euergetis, 5 dicembre 151 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	225

2.18	<i>Cretiones Valeriae Serapiadis</i> (Ptolemais Euergetis, 29 settembre 170 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	229
2.19	<i>Agnitio bonorum possessionis</i> (Oxyrhynchus, 14 o 15 settembre 249 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	235
2.20	<i>Declaratio hereditatis tributorum causa facta</i> (Hermoupolis, 16 giugno 246 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	239
2.21	<i>Professio legitimae hereditatis propter vicesimam facta</i> (Oxyrhynchus, 14 luglio 237 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	243
2.22	<i>Sententia de militis cuiusdam hereditate</i> (Arsinoites ?, 28 ottobre-26 novembre 37 / 43 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	249
2.23	<i>Petitio legati a cive Romano relict</i> (Arsinoites, 1 aprile 176 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	253
2.24	<i>Testamentum Flavii Phoibammonis cum donatione pro anima</i> (Antinoupolis, 15 novembre 570 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	257
2.25	<i>Pactum et stipulatio inter coniuges de mutua hereditate</i> (Syene, 12 marzo 584 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	271
2.26	<i>Pactum successionis sub specie venditionis dissimulatum</i> (Syene, 12 marzo 584 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE)	277
2.27	<i>Laudatio funebris quae dicitur Turiae</i> (Roma, 10-1 a.C.) (M. P. PAVESE)	281
2.28	<i>Laudatio Murdiae</i> (Roma, età augustea) (M. P. PAVESE)	291

1.2

Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui *Tituli ex corpore Ulpiani*. Ipotesi e prospettive di ricerca

SOMMARIO: 1. Una questione preliminare: l'operetta conservata nel *Codex Vaticanus Reginae Latinus 1128* e le ipotesi sui suoi possibili referenti classici. – 2. Lo stretto rapporto con il *liber singularis regularum* attribuito a Ulpiano di cui alcuni frammenti risultano conservati nella *Collatio* e nel Digesto e un'ipotesi sulla possibile sistemtica seguita dal modello da cui i *Tituli ex corpore Ulpiani* appaiono derivare. – 3. La probabile classicità del *liber singularis regularum* e il problema della sua datazione e della sua paternità. – 4. La presumibile datazione della rielaborazione del *liber singularis regularum* pervenutaci attraverso il *Codex Vaticanus Reginae Latinus 1128* sotto il nome di *Tituli ex corpore Ulpiani*.

1. Per lungo tempo la moderna dottrina romanistica ha ritenuto che l'operetta pervenutaci attraverso il *Codex Vaticanus Reginae Latinus 1128* – alla quale, come è noto, Fritz Schulz assegnò il titolo di *Epitome Ulpiani* (e che tuttavia ampia parte della dottrina, soprattutto italiana, individua ancora, a mio avviso non a torto, come *Tituli ex corpore Ulpiani*)¹ – fosse da considerarsi un prodotto giurisprudenziale

¹ Come è noto la denominazione *Epitome Ulpiani* ha avuto fortuna soprattutto nella dottrina tedesca e risale appunto a F. Schulz che la propose nella sua ancora fondamentale edizione dell'operetta contenuta nel manoscritto vaticano (cfr. *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn 1926). Quella di *Tituli ex corpore Ulpiani* è la dizione che trae invece legittimazione dal manoscritto (sulle cui caratteristiche rinvio per un'ampia analisi di dettaglio a F. SCHULZ, *op. cit.*, 4-8) che, come è noto, fa iniziare il testo in questione proprio con l'espressione '*Incip(iunt) tituli ex corpore Ulpiani*' da cui deriva la conforme intitolazione dell'*editio princeps* pubblicata ad opera di J. DU TILLET, *Tituli XVIII ex corpore Ulpiani*, Parisiis 1549. Sul punto, per le vicende che ne seguirono e per l'affermarsi invece, in alcune delle edizioni successive (soprattutto di epoca ottocentesca), della denominazione *Ulpiani liber singularis regularum*, cfr. le osservazioni in senso critico di E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, in BIDR 32, 1922, in specie 73-75. Il titolo, apposto con ogni probabilità proprio dall'amanuense che traspose l'operetta nel manoscritto vaticano, non è certamente quello originale, ma, di fronte alle molte incertezze che avvolgono lo scritto di

di fattura postclassica, probabilmente risultato della rielaborazione di materiali classici ulpiane (ma non solo ulpiane) e comunque con una forte dipendenza dalle Istituzioni gaiane². Si tratta di una *communis opinio*, ancor oggi ampiamente diffusa e che può dirsi nel complesso tuttora prevalente³, ma che, già messa in discussione da alcuni lavori recenti, non pare in realtà reggere, nei termini in cui è stata prospettata ed è normalmente condivisa, al necessario collaudo di una completa e attenta rilettura del testo⁴.

cui ci occupiamo, ha almeno il merito di restare fedele alla scelta che fece appunto chi lo trascrisse, volendo indicare con l'espressione utilizzata che quanto riportato erano appunto dei *tituli* (potremmo dire dei capitoli) – che venivano riportati in apertura a mo' di sommario e della cui origine torneremo a parlare (v. *infra*, nt. 17) – che facevano parte di un tutto (un *corpus* appunto) che chi scriveva attribuiva al giurista classico Ulpiano.

² Sull'opera esiste una bibliografia sterminata che prende le mosse dalla pubblicazione dell'*editio princeps* e dal molto interesse che ne seguì, rinvigorito, agli inizi dell'Ottocento, dagli studi della scuola storica e in particolare del suo fondatore Friedrich Carl von Savigny. Per un quadro di sintesi, ma esauriente, delle edizioni più rilevanti rinvio alla *Einleitung* dell'edizione schulziana (*ibidem*, 1-4). Un utile esame ricognitivo delle vicende dottrinali che hanno interessato l'opera nel corso del XIX e del XX secolo è invece fornita, nella letteratura recente, in particolare da F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, Napoli 1997, 13-35, nonché, successivamente, da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, in specie 42-60.

³ In questo senso ricordo la posizione quasi unanime della manualistica che trova conforto in alcune posizioni autorevoli come quelle, fra gli altri e per limitarmi solo ad alcuni esempi, di G. G. ARCHI, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 34 e ss. (= *Studi in onore di G. Grosso*, IV, Torino 1971, 23 e ss.), di V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli 2000, 25, nonché, ancor più di recente, di L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, Codici nel modo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 277.

⁴ La rilettura del testo ha fornito l'occasione di una riflessione sui contributi e sugli indirizzi della più recente dottrina contemporanea, che appunto hanno vieppiù messo in discussione idee tratte e tuttavia fortemente radicate. In questo senso, per la classicità dell'opera, nella letteratura recente e sia pure con punti d'approdo fra loro non coincidenti (e anzi talvolta assai diversi), vanno in particolare ricordate le ricerche di Nelson, Mercogliano e Avenarius: cfr. H. L. W. NELSON, *Die Fachsprache der römischen Juristen. Eine stilistische Würdigung der Fachschriftstellerei der römischen Rechtsgelehrten*, in *Actes de la XII^e Conférence internationale d'Études Classiques 'Eirene' 12. Cluj-Napoca 2-7 Okt. 1972*, București-Amsterdam 1975, in specie 138 e ss.; ID., *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981, in particolare 80 e ss.; ID., *Der Stil eines Kurzlehrbuches: Ulpiani liber singularis regularum*, in *Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften*, Rostock 1993, 81 e ss.; F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, in

In particolare rimangono ipotesi suggestive, ma mai pienamente dimostrate (e che pertanto devono considerarsi a tutt'oggi meramente congetturali), quelle di chi in passato ha sostenuto che l'opera raccolga passi e frammenti di una pluralità di opere classiche di diversi autori⁵, così come quell'altra che ha ritenuto che il testo in questione raccolga piuttosto un insieme di materiali derivati dalle opere ulpianee (o, più precisamente, da almeno alcune di esse)⁶. Quanto poi alle Istituzioni di Gaio, l'affinità pare al più determinata dall'ordine delle materie trattate⁷, piuttosto che

Index 18, 1990, in specie 189 e ss.; ID., "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., in particolare 101 e ss.; ID., *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, in *Index* 26, 1998, 353 e ss.; ID., *Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XIV*, Napoli 2003, 407 e ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., in specie 76 e ss.; ID., *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, in *Index* 34, 2006, 455 e ss.

⁵ In questo senso è da considerarsi emblematica la nota posizione di Schulz che riteneva che l'opera conservata nel manoscritto vaticano fosse appunto un'epitome in cui sarebbero confluiti una pluralità di materiali tratti da varie opere giurisprudenziali classiche. In primo luogo si sarebbe trattato delle Istituzioni di Gaio, poi di alcune opere ulpianee (il *liber singularis regularum*, le *regulae* e le *institutiones*), infine di altri materiali classici ed in particolare dei *libri pandectarum* di Modestino: sul punto vedi in specie la già ricordata *Einleitung* all'edizione di F. SCHULZ, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, cit., 12 e ss. L'opinione di Schulz fu sostanzialmente ripresa anche da Franz Wieacker, in sostanziale coerenza con la sua ipotesi sui rifacimenti protopostclassici avvenuti in occasione del passaggio del materiale scritto dal rotolo al codice: cfr. sul punto *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960 (rist. Göttingen 1975), in specie 69 e nt. 63.

⁶ Cfr. sul punto E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 73 e ss. e in particolare 90 e ss. (queste ultime per una disamina delle assonanze e dei contatti testuali fra i *Tituli* e passi tratti da opere ulpianee conservati nella raccolta di *iura*). Per i contatti e le concordanze contenutistiche dei *Tituli* con alcuni frammenti ulpianei conservati nel Digesto v. anche l'ampia ricognizione fornita da F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., 91 e ss. Tuttavia l'opinione recentemente prospettata da Mercogliano diverge significativamente da quella espressa a suo tempo da Albertario, in quanto il primo non accoglie l'idea che i *Tituli* derivino da un *corpus* costituito da un insieme di varie opere ulpianee, ma aderisce piuttosto all'idea della tendenziale coincidenza dei *Tituli* con il *liber singularis regularum*. Quanto all'uso (e al significato) del termine *corpus* nel contesto che ci riguarda pare del resto condivisibile l'opinione prospettata da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 148-150, che lo mette in relazione con la terminologia tipica del *Breviarium* (dove, come è noto, ricorrono espressioni come *ex corpore Gregoriani* e *ex corpore Hermogeniani*), cui, come sappiamo, la trascrizione dei *Tituli* faceva seguito nel *Codex Vaticanus*.

⁷ È appena il caso in questa sede di richiamare l'ampio dibattito dottrinale risalente alla

da dimostrabili e documentate corrispondenze testuali, che risultano, alla prova dei fatti, in concreto assai esigue⁸. In questo quadro la nota teoria di Arangio-Ruiz – che vedeva nei *Tituli ex corpore Ulpiani* una rielaborazione di un'ipotetica seconda edizione delle Istituzioni gaiane e che fu probabilmente influenzata da un dato certo indiscutibile come quello della fortuna postclassica di Gaio, ma che nel caso di specie finì per incidere troppo sulla costruzione teorica ipotizzata e in ultima analisi per essere eccessivamente enfatizzato – va certamente superata a fronte di una lettura delle fonti che poggi anzitutto, come è necessario, su una analisi attenta e rigorosa dei possibili confronti testuali⁹.

fine del XIX secolo circa il rapporto fra le Istituzioni gaiane e l'operetta conservata nel manoscritto vaticano. La questione, posta dalla tavola delle concordanze pubblicata da Eduard Böcking (cfr. *Domitii Ulpiani quae vocantur fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum... Quartum emendavit...* EDUARDUS BÖCKING, Lipsiae 1855, 192 e ss.), ebbe in particolare protagonisti Grupe (che ipotizzò una dipendenza diretta del testo dei *Tituli* dalle *Institutiones*) e Kalb (che invece la negò sostenendo piuttosto la derivazione da una matrice comune): sul punto v. per tutti F. MERCOGLIANO, "*Tituli ex corpore Ulpiani*". *Storia di un testo*, cit., 49 (con le opportune indicazioni bibliografiche).

⁸ Come ha ben visto H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., in specie 92 e ss., le affinità, che comunque non implicano coincidenza testuale, sono in prevalenza riscontrabili quando l'esposizione riguarda nozioni che possono considerarsi tratte o definizioni di termini di natura tecnica. Per una rassegna critica dei passi paralleli, con riferimento alle numerose divergenze sia rispetto all'ordine e alle caratteristiche dell'esposizione, sia rispetto al linguaggio utilizzato, cfr. F. MERCOGLIANO, "*Tituli ex corpore Ulpiani*". *Storia di un testo*, cit., in specie 51 e ss. Per una coincidenza testuale, invero a mio avviso un po' estemporanea, v. altresì T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², Oxford 2002, 208 e nt. 22 (con riferimento all'espressione *poenitentia actus* presente in Tit. Ulp. 22.30 e in Gai 2.168). Per altro verso non manca chi piuttosto vede addirittura una sorta di contrapposizione fra le due opere, espressione di due diversi modelli riconducibili alle due scuole Sabiniana e Proculiana: sul punto v. le osservazioni, a mio avviso non sempre del tutto convincenti, di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., in specie 104 e ss., riprese in sintesi anche in *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 461-463.

⁹ L'ipotesi di V. ARANGIO-RUIZ, *Sul "liber singularis regularum"*. *Appunti gaiani*, in BIDR 30, 1921, 178 e ss. (= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, 89 e ss.), secondo cui il testo del manoscritto vaticano sarebbe appunto derivato da un'ipotetica seconda edizione delle *institutiones* di Gaio, suscitò del resto immediate perplessità già nella dottrina del tempo: cfr. sul punto H. KRÜGER, *Die Herstellung der Digesten Justinians und der Gang der Exzerption*, Münster 1922 (= rist. Aalen 1971), 51, nonché il già ricordato scritto di E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., in specie 86 e ss. in cui, con riferimento

A ciò si può aggiungere che anche dal punto di vista sistematico non mancano certo differenze rispetto all'opera del giurista dell'epoca degli Antonini¹⁰ e che del resto la pretesa affinità di fondo, che trae fondamento dall'idea che l'operetta in questione (o comunque il suo modello) seguisse l'ordine delle materie adottato dall'istituzionista classico (*personae, res, actiones*), ha origine da una ricostruzione palinogenetica che si avvale di due frammenti che non trovano corrispondenza nel manoscritto vaticano, ma sono ascritti, nella *Collatio* e nel Digesto, al *liber singularis regularum* attribuito a Ulpiano¹¹.

Tali frammenti, trattando rispettivamente di temi inquadrabili in ipotetiche trattazioni delle obbligazioni da delitto e delle azioni, hanno fatto ipotizzare a una dottrina quasi unanime che si collocassero, nel *liber singularis regularum* da cui il testo del manoscritto vaticano deriverebbe, dopo la parte tramandataci appunto nei *Tituli ex corpore Ulpiani*, che come è noto si conclude invece con la trattazione delle successioni intestate, sia civili che pretorie e con una breve disamina delle successioni dei libertini¹².

alla teoria di Arangio-Ruiz, è fra l'altro appunto fornita una meticolosa e puntuale critica dell'ipotesi di una derivazione gaiana dei *Tituli ex corpore Ulpiani*.

¹⁰ In particolare un caso emblematico è quello della trattazione della dote, incompleta e frammentaria nelle Istituzioni gaiane e invece assai più esauriente nei *Tituli* (più esattamente se ne tratta ampiamente nel *tit. 6*). Per limitarmi alle differenze contenutistiche (e sistematiche) più evidenti ricordo inoltre che nell'operetta conservata nel manoscritto vaticano è conservata traccia, nei *tituli* che vanno dal tredicesimo al diciottesimo, di quella che doveva essere una ampia trattazione delle leggi matrimoniali augustee: sul punto v. in particolare le osservazioni di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 122-123; ID., *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 466.

¹¹ Si tratta, come meglio vedremo, di Coll. 2.2 e di D. 44.7.25: qui mi limito a sottolineare che nei frammenti della *Collatio* (e quindi anche negli altri che menzionano nell'*inscriptio* il *liber singularis regularum*), a differenza di quelli del Digesto, viene conservata anche l'indicazione del titolo/rubrica da cui il passo veniva tratto. Si tratta di un diverso approccio che tuttavia a mio avviso non implica che, sotto questo profilo, i redattori delle due opere disponessero necessariamente di materiali diversi (per le teorie sull'origine dei titoli/rubriche del *liber singularis regularum* v. quanto si dirà *infra*, nt. 17).

¹² Specificamente su quest'ultimo aspetto v. M. AVENARIUS, *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 470, cui in particolare rinvio per un'interessante osservazione circa la diversa sistematica cui le due opere (appunto le Istituzioni gaiane e i *Tituli*) sono

In realtà, se in effetti non c'è motivo particolare di escludere una stretta parentela del testo conservato nel *Codex Vaticanus* con il *liber singularis regularum*, ampiamente documentata dalla coincidenza testuale di altri tre frammenti a loro volta conservati nel Digesto e nella *Collatio*¹³, tuttavia rimane da meglio definire la collocazione dei due passi che non trovano corrispondenza nei *Tituli*, così come rimane da valutare il grado di dipendenza (o se vogliamo di “sovrapponibilità”) fra il testo che ci è conservato nel *Codex Vaticanus* e appunto il *liber singularis regularum*, la cui paternità, come è ben noto, rimane ancora ampiamente discussa.

2. Proprio su quest'ultimo aspetto è opportuno soffermarsi primariamente. È infatti anzitutto da valutare se e in che misura il testo pervenutoci attraverso il *Codex Vaticanus Reginae Latinus 1128* corrispondesse esattamente a quello del *liber singularis regularum* o fosse piuttosto, come fra gli altri fu sostenuto a suo tempo dal Mommsen, un suo compendio postclassico o, come spesso impropriamente è stato detto, una sua epitome¹⁴.

A questo proposito un primo dato che appare ragionevolmente dimostrabile è che il testo pervenutoci attraverso il *Codex Vaticanus* non ci tramanda, nella parte che appunto ci conserva, la versione integrale

improntate rispetto alla trattazione delle successioni intestate secondo il *ius civile* e il *ius honorarium* con riferimento a ingenui e libertini.

¹³ Mi riferisco a tre coppie di testi, di cui mi occuperò *ex professo* fra poco: si tratta di Tit. Ulp. 26.1 e Coll. 16.4, Tit. Ulp. 5.6-7 e Coll. 6.2, Tit. Ulp. 20.6 e D. 22.5.17 (su tutti v. *infra*, 91 e ss.). Qui si può aggiungere che risale già a Cuiacio l'identificazione con il *liber singularis regularum*, sul punto cfr. per tutti quanto ebbe ad osservare Ioannes Vahlen (cfr. *Domitii Ulpiani e libro regularum singulari excerpta... recensuit* IOANNES VAHLEN, Bonnae 1856, V-VI).

¹⁴ Cfr. TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, in *Domitii Ulpiani quae vocantur fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum... Quartum emendavit...* EDUARDUS BÖCKING, cit., 109 e ss. (= *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905 [rist. Berlin-Dublin-Zürich 1965], 47 e ss.). Sul punto, per il rifiuto della coincidenza fra l'operetta conservata nel manoscritto vaticano e il *liber singularis regularum*, cfr., pur in un'ottica diversa da quella mommseniana, il quadro di sintesi fornito da F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961 (rist. Leipzig 1975), 221 e s. (= *History of Legal Science*², Oxford 1953, 180 e ss. nonché *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 321 e ss.), che come sappiamo (v. *supra*, nt. 5), ritiene che il *Codex Vaticanus* ci conservi un'epitome di vari materiali giurisprudenziali classici di provenienza non esclusivamente ulpiana.

del *liber singularis* attribuito a Ulpiano, ma un testo abbreviato che pure non ne altera il contenuto, ma che, nelle parti in cui lo recepisce, lo fa suo in una redazione sostanzialmente fedele. Di ciò può essere chiamato a primo testimone il confronto testuale fra Coll. 16.4 e Tit. Ulp. 26.1 che dimostra infatti come, nel caso specifico, il testo che ci è pervenuto attraverso il *Codex Vaticanus* sia stato semplicemente riaccolto rispetto all'opera da cui fu tratto il frammento della *Collatio*, risultando eliminata, nella trattazione della successione intestata, la menzione di quella specifica parte della disposizione delle dodici tavole (XII tab. 5.5) che, in assenza di agnati (e ancor prima di *sui*), chiamava alla successione intestata del defunto i *gentiles*¹⁵:

Coll. 16.4: *Ulpianus libro singulari regularum sub titulo de legitimis hereditatibus*. 1. *Intestatorum gentiliciorum hereditates pertinent primum ad suos heredes, id est liberos qui in potestate sunt ceterosque qui liberorum loco sunt: si sui heredes non sunt, ad consanguineos, id est fratres et sorores ex eodem patre: si nec hi sunt, ad reliquos agnatos proximos, id est cognatos uirilis sexus per mares descendentes eiusdem familiae. id enim cautum est lege duodecim tabularum hac: 'si intestatus moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto'*. 2. *Si agnatus defuncti non sit, eadem lex duodecim tabularum gentiles ad hereditatem uocat his uerbis: 'si agnatus nec escit gentiles familiam habeto'. nunc nec ullus est heres hinc nec gentilicia iura in usu sunt.*

Tit. Ulp. 26.1: *Intestatorum ingenuorum hereditates pertinent primum ad suos heredes, id est liberos, qui in potestate sunt, ceterosque, qui in liberorum loco sunt; si sui heredes non sunt, ad consanguineos, id est fratres et sorores ex eodem patre; si nec hi sunt, ad reliquos agnatos proximos, id est cognatos uirilis sexus, per mares descendentes, eiusdem familiae: id enim cautum est lege duodecim tabularum hac: 'si intestato moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto'*.

¹⁵ Va notato per inciso che comunque altrove l'opera conserva assai spesso menzione di disposizioni decemvirali: a parte il caso di Tit. Ulp. 26.1, di cui mi sto occupando e in cui pure si conserva testualmente la disposizione riguardante la successione legittima degli agnati (XII tab. 5.4), si tratta di Tit. Ulp. 1.9, Tit. Ulp. 2.4, Tit. Ulp. 10.1 (testuale), Tit. Ulp. 11.3, Tit. Ulp. 11.14 (testuale), Tit. Ulp. 12.1, Tit. Ulp. 12.2, Tit. Ulp. 19.17, Tit. Ulp. 26.7, Tit. Ulp. 26.8, Tit. Ulp. 27.5, Tit. Ulp. 29.1, Tit. Ulp. 29.5 e Tit. Ulp. 29.6.

A parte una diversità che risulta comunque di un certo interesse (mi riferisco alla sostituzione nel testo della *Collatio* di *gentiliciorum* a *ingenuorum*) e che sembra fra l'altro poter dimostrare, nel caso di specie, una maggiore attendibilità del testo conservatoci nel manoscritto vaticano a fronte di quello che pare un singolare intervento (o forse fraintendimento) dell'autore della *Collatio*¹⁶, ciò che balza immediatamente agli occhi è appunto, in un quadro altrimenti di sostanziale coincidenza testuale¹⁷, la mancanza nel testo riprodotto nel *Codex Vaticanus* dell'intero § 2 di Coll. 16.4, probabilmente eliminato per l'inutilità pratica di soffermarsi sulla ormai desueta successione intestata dei *gentiles*¹⁸. Tutto

¹⁶ Sul punto cfr. in specie P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912, 282, nt. 33, nonché E. VOLTERRA, *Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, II, in RSDI 8, 1935, 404 e III, in RSDI 9, 1936, 380 (= *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, rispettivamente 364 e 382). L'osservazione è ripresa anche nella dottrina recente, cfr., per limitarmi ad un esempio, F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., 42.

¹⁷ Fra le differenze l'unica altra che merita una segnalazione è quella che riguarda la rubrica del titolo in cui il testo era inserito. Quella del manoscritto vaticano è *de legitimis hereditibus*, quella della *Collatio* è invece *de legitimis hereditatibus*. A questo proposito tuttavia si pone la questione della paternità delle rubriche conservate nella *Collatio* e nel manoscritto vaticano che di norma oggi si esclude possano attribuirsi all'edizione originaria dell'opera. In particolare cfr. a questo proposito la *praefatio editoris* di *Ulpiani liber singularis regularum...* *Edidit* PAULUS KRUEGER, in *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum. Ediderunt* PAULUS KRUEGER, THEODORUS MOMMSEN, GUILIEMUS STUEDEMUND. *Tomus alter*, Berolini 1878, 3, che specificamente ne esclude la paternità ulpiana e l'attribuisce piuttosto ad una riedizione comunque intervenuta prima della redazione del testo attualmente conservata nel manoscritto vaticano (diversamente però TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 115-116 [= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 52-53], che al contrario le ritiene per lo più opera del giurista severiano). A mio avviso è ragionevole ritenere che le rubriche siano sorte come note marginali e siano solo successivamente penetrate nel tessuto interno dell'opera: sul punto cfr. ampiamente M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 150-152, nonché, dello stesso autore, *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 474. Quanto poi alla denominazione *Tituli* e al suo far riferimento all'indice delle rubriche, premesso nel manoscritto al testo vero e proprio probabilmente ad opera dell'amanuense che trascrisse l'opera nel *Codex Vaticanus*, cfr. le osservazioni di TH. MOMMSEN, *op. cit.*, 116-117 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 52-53) e, più di recente, di H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 84-85.

¹⁸ Evidentemente l'estensore del testo recepito nel manoscritto vaticano tenne conto della frase finale di Coll. 16.4.2 in cui certamente si imbatté nella sua rilettura del testo

ciò avviene privilegiando, con quella che tutto sommato può considerarsi una abile saldatura, la continuità del discorso relativo alle eredità dei *sui* e degli agnati su cui l'autore si era soffermato in precedenza. Non a caso, subito di seguito nel testo riprodotto nel *Codex Vaticanus* (Tit. Ulp. 26.2-4), costoro si dicono dividersi l'eredità rispettivamente per stirpi e per capi, non senza averne ulteriormente sottolineato la reciproca alternatività, anche con riferimento all'ipotesi che vi fosse un *suus in ventre matris* o prigioniero *apud hostes*¹⁹:

Tit. Ulp. 26.2-4: *Si defuncti sit filius, ex altero filio, mortuo iam, nepos unus uel etiam plures, ad omnes hereditas pertinet, non ut in capita diuidatur, sed in stirpes, id est, ut filius solus mediam partem habeat et nepotes, quotquot sunt, alteram dimidiam: aequum est enim, nepotes in patris sui locum succedere et eam partem habere, quam pater eorum, si uiueret, habiturus esset. 3. Quamdiu suus heres speratur heres fieri posse, tamdiu locus agnatis non est; uelut si uxor defuncti praegnans sit, aut filius apud hostes sit. 4. Agnatorum hereditates diuiduntur in capita; uelut si sit fratris filius et alterius fratris duo pluresue liberi, quotquot sunt ab utraque parte personae, tot fiunt portiones, ut singuli singulas capiant.*

che seguiva come modello: ...*Nunc nec ullus est heres hinc nec gentilicia iura in usu sunt.* Si tratta, è appena il caso di sottolinearlo, di un aspetto che ricorre anche altrove nelle fonti. Ricordo al proposito il testo parallelo e assai noto di Gai 3.17: *Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem uocat. qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse, superuacuum est hoc quoque loco de eadem re curiosius tractare.* Sul punto, con riferimento anche ad altri casi in cui il redattore del testo conservato nel *Codex Vaticanus* omise probabilmente riferimenti a questioni che gli apparivano superate o comunque non funzionali ad una esposizione destinata ad un lettore eminentemente pratico, v. quanto ebbe a osservare già TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 112 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 49).

¹⁹ Il testo espone regole elementari che trovano, come è noto, sostanziale riscontro, sia pure in forma più articolata, nelle *Institutiones* gaiane. Il maggiore dettaglio nell'esposizione di queste ultime rispetto alle due regole della divisione per stirpi fra i *sui* (v. Gai 3.7-8) e per capi nell'eredità degli agnati (v. Gai 3.16) trova tuttavia eccezione nell'esemplificazione contenuta in Tit. Ulp. 26.3 che non ha invece corrispondenza in Gai 3.13 che – su altro piano – si limita a individuare nell'assenza di eredi testamentari il presupposto della chiamata alla successione dell'*agnatus proximus* che è invece appunto altresì condizionata, nell'esemplificazione dei *Tituli*, all'assenza di *sui in ventre matris* o prigionieri *apud hostes*.

Ciò detto va però anche ribadito che il testo pervenutoci attraverso il manoscritto vaticano non può – come accennato – propriamente considerarsi un'epitome del *liber singularis* perché anche dagli altri confronti testuali ancora possibili sembra piuttosto potersi ricavare la convinzione che il testo utilizzato come fonte dall'estensore dell'operetta nota sotto il nome di *Tituli ex corpore Ulpiani* sia stato, laddove recepito, tendenzialmente conservato nel suo tenore e nella sua estensione originali, senza essere, almeno per quanto risulta dalle fonti tuttora a nostra disposizione, sottoposto ad interventi volti a riassumerne e a rielaborarne il contenuto²⁰.

Mi riferisco al confronto che può compiersi, oltre che – come abbiamo già visto – nella parte coincidente di Tit. Ulp. 26.1 e Coll. 16.4, anche attraverso la messa in parallelo di Coll. 6.2 e Tit. Ulp. 5.6-7, altri due testi a loro volta quasi del tutto sovrapponibili, riguardanti specificamente la materia dei divieti matrimoniali determinati da ragioni di parentela o affinità e destinati altresì a fornire, in stretta connessione, la definizione dello *status* giuridico deteriore dei figli nati da nozze incestuose²¹:

²⁰ In questo senso, per la conservazione di un testo tendenzialmente genuino, v. già TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., in specie 109 e 119 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 47 e 55). Sul punto, per la propensione del redattore del testo recepito nel manoscritto vaticano ad abbreviare, ma senza alterare altrimenti la fonte che veniva utilizzata, v. anche F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, cit., 221 (= *History of Roman legal science*², cit., 180 e *Storia della giurisprudenza romana*, cit., 321). È opinione invece isolata (e oggi quasi dimenticata dalla dottrina contemporanea) quella espressa da S. SOLAZZI, *L'origine storica della rescissione per lesione enorme*, in BIDR 31, 1921, 83-84 (= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 378-379), ID., *Interpolazioni in Ulp. 12*, in RIL 55, 1922, 381 e ss. (= *Scritti di diritto romano*, II, cit., 537 e ss.), ID., *La classificazione dei tutori in Ulp. 11*, in *Studi sulla tutela*, I, Modena 1925, 54 e ss. (= *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 81 e ss.), ID., *Ulp. 22, 26*, in SDHI 3, 1937, 452-454 (= *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, 499-501), ID., *Gai. 2, 265 e Ulp. 2, 11*, in RIL 71, 1938, 125 e ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1963, 15 e ss.), che ritenne, in una logica fortemente legata alla critica interpolazionistica, che anche i *Tituli ex corpore Ulpiani* siano stati oggetto di rimaneggiamenti volti ad adeguarne il contenuto alle finalità pratiche del tempo in cui il testo recepito nel manoscritto vaticano fu redatto.

²¹ Le differenze testuali sono solo formali e comunque di minima entità. L'unica che può considerarsi di qualche rilievo è nell'indicazione della rubrica (ma v. quanto detto *supra* a nt. 17 a proposito della paternità delle rubriche) che, a stare all'*inscriptio* della *Collatio*, sarebbe stata *de nuptiis*, mentre, a prestar fede al manoscritto vaticano, sarebbe stata piuttosto *de his qui in potestate sunt*. Secondo F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, cit., 201, nt. 81, la rubrica del Vaticano sarebbe meno pertinente con riferimento ad un titolo che in effetti si sofferma principalmente sulle nozioni di *iustum*

Coll. 6.2: *Ulpianus libro regularum singulari sub titulo de nuptiis. 1. Inter parentes et liberos, cuiuscumque gradus sint, conubium non est. 2. Inter cognatos autem ex transverso gradu olim quidem usque ad quartum gradum matrimonia contrahi non poterant: nunc autem ex tertio gradu licet uxorem ducere, sed tantum fratris filiam, non etiam sororis, nec amitam nec materteram, quamvis eodem gradu sint. 3. Eam quae nouerca uel priuigna, uel quae nurus uel socrus fuit, uxorem ducere non possumus. 4. Si quis eam quam non licet uxorem duxerit, incestum matrimonium contrahit: ideoque liberi in potestate eius non fiunt, sed quasi uulgo concepti spurii sunt.*

Tit. Ulp. 5.6-7: *Inter parentes et liberos cuiuscumque gradus conubium non est. inter cognatos autem ex transverso gradu olim quidem usque ad quartum gradum matrimonia contrahi non poterant: nunc autem etiam ex tertio gradu licet uxorem ducere; sed tantum fratris filiam, non etiam sororis filiam, aut amitam uel materteram, quamvis eodem gradu sint. eam, quae nouerca uel priuigna uel nurus uel socrus nostra fuit, uxorem ducere non possumus. 7. Si quis eam, quam non licet, uxorem duxerit, incestum matrimonium contrahit, ideoque liberi in potestate eius non fiunt, sed quasi uulgo concepti spurii sunt.*

Altrettanto può ricavarsi dal terzo (e ultimo) dei confronti testuali possibili, quello fra D. 22.5.17 e Tit. Ulp. 20.6, in cui fra l'altro, nel riferirsi all'ammissibilità di adibire *plures testes ex una domo*, il tenore letterale del passo conservato nel *Codex Vaticanus* ci tramanda una versione che, nel fare esplicito riferimento alle figure del *libripens* e del *familiae emptor*, appare certamente più fedele all'originale di quella trascritta invece dai compilatori giustinianeî. Questi ultimi, evidentemente adeguando il testo al diritto del loro tempo, hanno infatti soppresso ogni riferimento, presente invece in

matrimonium e di *conubium*. Tuttavia va osservato che lo strettissimo rapporto di connessione fra matrimonio e *patria potestas* giustifica tutto sommato che del primo si trattasse in un titolo dedicato alla seconda. Qualcosa di analogo accade del resto nelle Istituzioni giustiniane che, pur presentando due diverse rubriche *de patria potestate* (I. 1.9) e *de nuptiis* (I. 1.10), inseriscono la definizione di matrimonio proprio nel primo dei due titoli, quello appunto dedicato, a stare alla rubrica, alla *patria potestas*.

Tit. Ulp. 20.6, ai negozi librali e in particolare al *testamentum per aes et libram*²²:

D. 22.5.17 (Ulp. *lib. sing. reg.*): *Pater et filius qui in potestate eius est, item duo fratres qui in eiusdem patris potestate sunt testes utrique in eodem testamento uel eodem negotio fieri possunt, quoniam nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.*

Tit. Ulp. 20.6: *Pater et qui in potestate eius est, item duo fratres, qui in eiusdem patris potestate sunt, testes utrique, uel alter testis, alter libripens fieri possunt, alio familiam emente; quoniam nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.*

Come abbiamo visto secondo un'ipotesi largamente condivisa l'opera giuntaci attraverso il manoscritto vaticano sarebbe altresì mutila. Lo testimonierebbero appunto i due passi della *Collatio* e del Digesto che ci documenterebbero la presenza nel *liber singularis regularum* di una trattazione dedicata *ex professo* all'*iniuria* (*Collatio*) e alle azioni (Digesto), entrambi argomenti di cui invece non è rimasta traccia nel testo tramandoci attraverso i *Tituli ex corpore Ulpiani*. Secondo questa ipotesi l'opera parzialmente conservata nel *Codex Vaticanus* sarebbe dunque proseguita, seguendo lo schema fatto proprio dalle Istituzioni gaaie, prima con una esposizione dedicata al diritto delle obbligazioni (evidentemente a completamento di quella delle *res*) e poi, in conclusione, con l'esame e l'approfondimento della disciplina delle *actiones*, trattazioni che, in entrambi i casi, non ci sareb-

²² In particolare nel passo del Digesto non vi è più né la menzione del *libripens* né quella del *familiae emptor*. Sul punto v. anche il testo di I. 2.10.8 che riferisce la stessa regola in forma più sintetica. Il passo del Digesto (come quello delle Istituzioni imperiali) si conforma del resto alla nuova forma giustiniana del testamento: cfr. al proposito, per un quadro d'insieme P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale*², Milano 1963, 80-81; sul punto v. anche M. AMELOTI, v. '*Testamento (dir. rom.)*', in Enc. dir. 44, Milano 1992, 466-468. Quanto alle disposizioni giustiniane in tema di testimoni cfr. anche I. 2.10.10, che esclude esplicitamente che possano essere testimoni l'erede e le persone della sua cerchia: sulla questione, con particolare riferimento alla frase '*ideoque nec eiusmodi veterem constitutionem nostro Codici inseri permisimus*', v. G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 219.

bero appunto pervenute perché collocate nella parte finale del *liber singularis regularum*, caduta nel manoscritto vaticano²³.

Si tratta innanzi tutto di un passo (quello della *Collatio*) in cui si riserva al magistrato l'*aestimatio* dell'*iniuria atrox*²⁴ e, nel secondo caso (quello del frammento conservato nel Digesto), di un testo notissimo – e in dottrina piuttosto tormentato – in cui è invece prospettata, nel quadro di una descrizione ampia e articolata, la distinzione in primo luogo fra azioni *in rem* e *in personam*, poi fra azioni *ex contractu* e azioni *ex facto*, nonché, infine, fra azioni civili e azioni onorarie²⁵:

Coll. 2.2: *Ulpianus libro singulari regularum sub titulo de iniuriis. 1.*

²³ L'ipotesi ha le sue radici nella già ricordata tavola delle concordanze pubblicata nella quarta edizione lipsiense di Böcking (v. *supra*, nt. 7). Sul punto v. per tutti la sintesi fornita da F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, cit., 221 (= *History of Roman legal science*², cit., 181 e *Storia della giurisprudenza romana*, cit., 322). Si tratta di una *communis opinio* che è accolta anche da coloro che si sono recentemente occupati *ex professo* dell'opera oggetto della nostra indagine: cfr. sul punto F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, cit., 189; ID., "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., 39-40; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 100; ID., *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 460.

²⁴ Nel senso che sarebbe stato il magistrato a valutare *ex facto* la natura dell'*iniuria* e se potesse configurarsi appunto in concreto come *atrox*. Sulle tipologie di *iniuria* v. specificamente l'ampia trattazione di E. PÓLAY, *Iniuria types in Roman law*, Budapest 1986, *praecipue* 125-170. Sul concetto di *iniuria atrox* e sull'elaborazione giurisprudenziale che la riguarda v. altresì in particolare, nella letteratura recente, E. STOLFI, *Studi sul "libri ad edictum" di Pomponio: contesti e pensiero*, Milano 2001, 250 e ss. (cui rinvio per le indicazioni bibliografiche).

²⁵ Sul brano esiste un'ampia letteratura. Cfr. in particolare S. TONDO, *Classificazioni delle fonti d'obbligazione*, in *Labeo* 41, 1995, 383, che sottolinea gli elementi di novità dell'impostazione attribuita a Ulpiano, che sembra anche riprendere la tradizione di matrice labeoniana. Per un accenno alla nozione di *actio in personam* elaborata nel testo – che viene ritenuta espressione del pensiero di Ulpiano – cfr. anche G. FALCONE, "Obligatio est iuris vinculum", Torino 2003, 43. Quanto alla bipartizione tra *actiones in rem* e *actiones in personam* v. altresì ora il quadro d'insieme fornito da F. M. SILLA, *Sulla distinzione gaiana tra "actio in rem" e "actio in personam"*, in "Actio in rem" e "actio in personam". *In ricordo di M. Talamanca*, I, Padova 2011, 5-52. Nella letteratura meno recente, ancora condizionato dall'opinione secondo cui il *liber singularis regularum* attribuito a Ulpiano sarebbe da ritenere un'epitome postclassica, è invece G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*³, Torino 1963, 26-27. Per l'osservazione secondo cui il *principium* del frammento costituirebbe una rielaborazione di materiale gaiano, v. S. ROMANO, *Gai Inst. IV, 2; 3; 4: "actiones in rem – actiones in personam"*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino 1974, 697.

Iniuria, si quidem atrox, id est grauis, non est, sine iudicis arbitrio aestimatur. atrocem autem aestimare solere praetorem idque colligi ex facto, ut puta si uerberatus uel uulneratus quis fuerit. et reliqua.

D. 44.7.25 (Ulp. *lib. sing. reg.*): *Actionum genera sunt duo, in rem, quae dicitur uindicatio, et in personam, quae conditio appellatur. in rem actio est, per quam rem nostram, quae ab alio possidetur, petimus: et semper aduersus eum est qui rem possidet. in personam actio est, qua cum eo agimus, qui obligatus est nobis ad faciendum aliquid uel dandum: et semper aduersus eundem locum habet. 1. Actionum autem quaedam ex contractu, quaedam ex facto, quaedam in factum sunt. ex contractu actio est, quotiens quis sui lucri causa cum aliquo contrahit, ueluti emendo uendendo locando conducendo et ceteris similibus. ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit, ueluti furtum uel iniuriam commisit uel damnum dedit. in factum actio dicitur, qualis est exempli gratia actio, quae datur patrono aduersus libertum, a quo contra edictum praetoris in ius uocatus est. 2. Omnes autem actiones aut ciuiles dicuntur aut honorariae.*

Tuttavia il confronto con quanto ci è conservato dei *libri regularum* ulpianeici può a mio avviso far sorgere qualche legittima perplessità su questa ipotesi ricostruttiva. Se è vero infatti che di quest'ultima opera, per lo più ritenuta autentica²⁶, ci sono conservati un numero relativamente esiguo di frammenti, che almeno per i primi quattro libri non ci permettono di ricostruire con certezza la sistematica²⁷, è altrettanto vero che gli ultimi tre libri riguardano la dote e il diritto successorio (te-

²⁶ Per il riconoscimento dell'autenticità dei *libri regularum* ulpianeici propende la più autorevole dottrina contemporanea: cfr. sul punto le prudenti osservazioni di F. GALLO, *Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto*, in SDHI 54, 1988, 13 (= *Opuscula selecta* [a cura di F. Bona e M. Miglietta], Padova 1999, 621-622) e la più decisa presa di posizione di A. SCHIAVONE, *Giuristi e Principe nelle Istituzioni di Ulpiano. Un'esegesi*, in SDHI 69, 2003, 15, nt. 28. In questo senso v. anche G. FALCONE, *La "vera philosophia" dei "sacerdotes iuris". Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi (D. 1.1.1.1)*, in AUPA 49, 2004, 119, nt. 152; ID., *Ius suum cuique tribuere*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano 2008, 971, nt. 1.

²⁷ Cfr. in termini espliciti quanto osservò sul punto O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960 e Roma 2000), col. 1013, nt. 6: «*Ulpianus proprium in his libris uidetur secutus esse rerum ordinem, qui tamen qualis fuerit in quattuor prioribus libris ex his qui supersunt non potest expediri...*».

stamento, successioni legittime e legati), temi, come sappiamo, ampiamente sviluppati nella trattazione dei *Tituli ex corpore Ulpiani*²⁸. Anzi si deve rilevare che i *libri regularum* si concludevano proprio con la trattazione delle successioni *mortis causa*, così come avviene anche per quanto ci è pervenuto del *liber singularis regularum* attraverso il *Codex Vaticanus* a partire dal *titulus* ventesimo²⁹.

Tale circostanza non appare irrilevante perché se il ragionamento qui condotto si dimostrasse di una qualche attendibilità si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che lo schema espositivo del *liber singularis* non seguisse quello delle Istituzioni di Gaio, ma piuttosto fosse non troppo dissimile da quello, certo diverso, delle *regulae* ulpianee³⁰. Tutto ciò, senza che però possa intravedersi una relazione certa fra le due opere (nel senso che il *liber singularis* sia necessariamente un sunto dei

²⁸ Quanto ai *libri regularum* si deve precisare che nel quinto libro sembra fosse inserita la trattazione della dote (cfr. D. 25.1.14 e D. 25.2.24), mentre nel sesto certamente figurava quella del testamento e delle successioni intestate (cfr. D. 28.2.2, D. 28.5.25, D. 28.5.51 e D. 38.8.4) e infine, nel settimo, quella dei legati (cfr. D. 7.1.43): sul punto v. la ricostruzione di LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., col. 1015, nn. 2375-2381 e, per un commento di sintesi, col. 1013, nt. 6: «...Libro V agitur de dotibus, libb. VI. VII de hereditatibus et legatis». Tutta l'ampia parte finale dell'opera era dunque dedicata, per quanto ci è possibile ricostruirla, alle successioni *mortis causa* a titolo universale e particolare. Quanto alla trattazione della dote, pur in assenza di una precisa e ricostruibile corrispondenza sistematica, sappiamo che si tratta di un argomento a sua volta ampiamente preso in considerazione nel testo conservatoci dal *Codex Vaticanus* (ad essa è infatti dedicato l'ampio *tit.* 6, *de dotibus*), circostanza che, come abbiamo rilevato (v. *supra*, nt. 10), costituisce fra l'altro un significativo elemento differenziante sul piano contenutistico rispetto a quanto avviene nelle Istituzioni di Gaio.

²⁹ Più precisamente nei *Tituli ex corpore Ulpiani* il riscontro è possibile con le ampie trattazioni dedicate al testamento, ai legati, ai fedecommessi e alle successioni legittime: cfr. *tit.* 20, *de testamentis*; *tit.* 21, *quemadmodum heres institui debeat*; *tit.* 22, *qui heredes institui possunt*; *tit.* 23, *quemadmodum testamenta rumpuntur*; *tit.* 24, *de legatis*; *tit.* 25, *de fideicommissis*; *tit.* 26, *de legitimis heredibus*; *tit.* 27, *de libertorum successioneibus uel bonis*; *tit.* 28, *de possessionibus dandis*; *tit.* 29, *de bonis libertorum*.

³⁰ A questo proposito è da sottolineare come, a differenza di altre opere classiche di *regulae*, quelle di Ulpiano si discostassero appunto considerevolmente dallo schema espositivo condiviso anche dalle Istituzioni di Gaio. Diversamente un'affinità di sistema con quello seguito dall'istituzionista medioclassico pare riscontrabile, ad esempio, per le *regulae* di Nerazio, Paolo e Modestino, sul punto, per un accenno alla questione, v. F. MERCOGLIANO, *“Tituli ex corpore Ulpiani”*. *Storia di un testo*, cit., 49, nonché già in precedenza, dello stesso autore, *Un'ipotesi sulla formazione dei “Tituli ex corpore Ulpiani”*, cit., 190.

libri regularum)³¹, potrebbe far ritenere che i due passi del Digesto e della *Collatio* che non hanno corrispondenza nel *Codex Vaticanus* non fossero collocati in una ipotetica parte finale del *liber singularis regularum*, ma fossero piuttosto originariamente inseriti all'interno del testo espositivo dell'opera e siano stati successivamente tagliati o siano comunque caduti nel testo conservatoci nei *Tituli ex corpore Ulpiani*. Da qui l'ipotesi conseguente che il testo conservato nel manoscritto vaticano sia stato "asciugato", soprattutto nella prima parte, in maniera più consistente di quanto si possa ritenere ad un primo sguardo e che le due testimonianze di Coll. 2.2 e di D. 44.7.25 fossero inserite in qualche luogo della trattazione, forse in un discorso preliminare relativo alla *iurisdictio* nel caso del passo del Digesto³² ed eventualmente nel quadro di un rapido esame dedicato al diritto delle obbligazioni (e forse specificamente delle obbligazioni *ex delicto*) in quello invece della *Collatio*³³.

3. Accertato l'indiscutibile rapporto esistente fra i *Tituli ex corpore Ulpiani* e il *liber singularis regularum* rimangono due importanti questioni da affrontare. La prima è quella di valutare se il *liber singularis*

³¹ Ciò benché, occorre rilevarlo, non manchino assonanze testuali fra alcuni passi conservati nei *Tituli* e testi riconducibili proprio ai *libri regularum*: a questo proposito si veda il confronto testuale fra Tit. Ulp. 1.22 e D. 40.4.25 (Ulp. 4 *reg.*) su cui cfr. E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 81. Sui rapporti fra i *libri regularum* e il *liber singularis* si sofferma, fra gli altri, brevemente anche E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura* 12, 1961, 152, non escludendo che il *liber singularis* sia stato redatto da Ulpiano, o forse più probabilmente da qualche suo allievo, utilizzando come modello proprio l'opera più ampia del giurista originario di Tiro.

³² Si potrebbe ipotizzare un qualche collegamento con la parte iniziale dei *Tituli* giuntaci mutila e, come sappiamo, dedicata, nella parte che ci è pervenuta, alle fonti di produzione (*leges* e *mores*). Ricordo a questo proposito che nel primo libro delle *regulae* ulpianee era certamente presente una trattazione della *iurisdictio*. Cfr. in particolare D. 2.1.1 (Ulp. 1 *reg.*): *Ius dicentis officium latissimum est: nam et bonorum possessionem dare potest et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, iudices litigantibus dare.*

³³ In questo senso cfr. per uno spunto LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., col. 1014, ntt. 1 e 2 con riferimento a due passi del primo e del secondo libro delle *regulae* ulpianee: cfr. rispettivamente D. 50.16.213 (nt. 1: «*de obligationibus?*») e D. 10.4.20 (nt. 2: «*de noxalibus actionibus [de obligationibus, quae ex delicto veniunt]?*»). Del resto nella ricostruzione leneliana del *liber singularis regularum* (v. *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., col. 1016) il testo di Coll. 2.2 (nr. 2384) è anteposto a quello di Coll. 6.2 (nr. 2385) e di Coll. 16.4 (nr. 2386).

– di cui appunto una parte, comunque significativa, ci è tramandata attraverso il *Codex Vaticanus* – possa considerarsi opera classica, la seconda è se, eventualmente acquisito questo dato preliminare, se ne possa altresì accettare la dichiarata paternità ulpiana.

Della prima questione si sono già ampiamente occupati i recenti lavori di Mercogliano e Avenarius che hanno contribuito a superare i dubbi avanzati in proposito soprattutto dalla dottrina meno recente³⁴. Il diritto che emerge dalla lettura dell'opera può essere infatti ragionevolmente riportato all'epoca classica e anzi il testo stringato e fortemente assertivo che la caratterizza troverebbe spiegazione non tanto ipotizzando una sua tarda realizzazione, quanto piuttosto inquadrandolo nello stile tipico del genere letterario dei *libri regularum* di cui vi sono, come è noto, alcune altre testimonianze nella letteratura giurisprudenziale classica³⁵.

Nel caso specifico lo stile espositivo semplice e essenziale non pare insomma configgere con l'idea che nell'opera venga riprodotto un diritto sostanzialmente classico e pare di poter dire piuttosto che l'esposizione di regole brevi e pregnanti risulti funzionale ad un apprendimento elementare del diritto, sebbene non strumentale ad una didattica di tipo scolastico, ma più probabilmente connesso ad esigenze di apprendimento di tipo pratico³⁶.

³⁴ Mi riferisco in particolare ai lavori monografici dei due autori già da me più volte ricordati: cfr. F. MERCOGLIANO, *"Tituli ex corpore Ulpiani". Storia di un testo*, cit., in specie 101-105 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 104-123. Spunti sono comunque presenti anche nei contributi specifici: v. F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, cit., 192-195; ID., *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, cit., 356-357; ID., *Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 409-411; M. AVENARIUS, *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 455-474.

³⁵ Uno stile analogo si rinviene ad esempio nei frammenti sopravvissuti dei *libri regularum* e del *liber singularis regularum* attribuiti a Gaio. Si tratta, è vero, di un numero di testimonianze assai esiguo, che però sembra confermare le caratteristiche espositive che è dato riscontrare nel testo dei *Tituli*: sul punto v., con riferimento alla sostanziale genuinità del *liber singularis regularum* e sulla paternità ulpiana, in specie H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 86-87. Sui rilievi stilistici relativi ai *libri regularum* cfr. anche quanto osserva P. STEIN, *Regulae Iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh 1966, 74-89.

³⁶ È uno stile che appare dunque finalizzato ad un apprendimento veloce e sicuro e che non indulge su spiegazioni isagogiche evidentemente non funzionali a fornire conoscenze essenziali a un lettore tipo che appunto appartiene per lo più al mondo della prassi. Sulla

In questo senso, a conferma di quanto appena accennato, alcuni testi conservati nel *Codex Vaticanus* appaiono fra l'altro significativi di un'esposizione che, quanto meno con riferimento alla fonte che ne costituiva il modello, non può certo essere ascritta ad un'epoca troppo avanzata, se non altro per i non pochi riferimenti ad istituti la cui obsolescenza può essere fatta risalire già alla prima epoca del Principato. Per limitarmi solo ad alcuni esempi ricorderò la menzione, ancora presente nel testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, della risalente cerimonia nuziale della *confarreatio* (cfr. Tit. Ulp. 9.1)³⁷, così come i significativi richiami, inseriti sia pure per sottolinearne l'inattualità, all'antica forma della *manumissio censu* (cfr. Tit. Ulp. 1.8) nonché all'istituto, a sua volta superato, quanto meno a partire da una *lex Claudia*, della c.d. *tutela cessicia* (cfr. Tit. Ulp. 11.8)³⁸.

Se si può dunque dare in questi termini per acquisita la tendenziale classicità del *liber singularis regularum*, rimane tuttavia il problema della sua datazione e, conseguentemente, della sua attribuzione. In particolare recentemente Avenarius ne ha anticipato la redazione agli ultimi

questione, per l'opinione che il compendio del *liber singularis regularum* che è conservato nel *Codex Vaticanus* fosse essenzialmente destinato a chi svolgeva l'attività forense, v. le ancora attuali osservazioni di TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 111-112 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 49). Sul punto, nella stessa ottica, ma per l'idea, nel complesso convincente, che il *liber singularis regularum* fosse invece originariamente destinato a fornire un agile strumento di apprendimento elementare del diritto ai funzionari inquadrati nella burocrazia imperiale cfr. F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., in specie 102-103, nonché, per un ulteriore accenno, *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, cit., 356.

³⁷ Tit. Ulp. 9.1: *Farreo conuenitur in manum certis uerbis et testibus X praesentibus et sollemni sacrificio facto, in quo panis quoque farreus adhibetur*. Sull'attenzione dedicata alla *confarreatio*, un istituto che appunto già nel II-III secolo d.C. doveva essere ormai obsoleto, cfr. in particolare le osservazioni di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 291, brevemente riprese dallo stesso autore in *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gato*, cit., 467.

³⁸ Tit. Ulp. 1.8: *Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu Romae iussu dominorum inter ciues Romanos censum profitebantur*. Tit. Ulp. 11.8: *Quantum ad agnatos pertinet, hodie cessicia tutela non procedit, quoniam permissum erat in iure cedere tutelam feminarum tantum, non etiam masculorum; feminarum autem legitimas tutelam lex Claudia sustulit, excepta tutela patronorum*. Si tratterebbe in questo caso, secondo TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 112 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 50), di parti della trattazione conservate solo per una svista del redattore del testo poi trascritto nel *Codex Vaticanus*.

decenni del II secolo escludendone pertanto la paternità ulpiana³⁹. Fra gli altri anche l'Honoré, sulla base di dati essenzialmente stilistici e pur riconoscendo la sostanziale classicità dell'opera, ne ha comunque escluso l'autografia ulpiana ipotizzando piuttosto – ma l'autore inglese presenta la sua ipotesi come una mera congettura – che essa sia il risultato di una compilazione realizzata eventualmente dalla sua cerchia di allievi (il che spiegherebbe una più tarda attribuzione a Ulpiano), forse rimasta anonima per un certo periodo di tempo⁴⁰.

Il tema da affrontare diventa in primo luogo quello della datazione. In quest'ottica sono in particolare d'aiuto le non infrequenti citazioni della legislazione imperiale presenti nel testo conservatoci nel manoscritto vaticano⁴¹. Al proposito un passo appare innanzi tutto di estremo interesse:

³⁹ V. a questo proposito M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 76-85, in cui l'autore tedesco, sulla base di considerazioni di carattere essenzialmente storico-politico, ritiene che l'opera rappresenti lo stato del diritto vigente al momento dell'ascesa al potere di Commodo, il che renderebbe del tutto improbabile la paternità ulpiana. Il testo sarebbe stato pubblicato successivamente (forse intorno agli anni quaranta del III secolo) e sarebbe stato solo in quel momento ascrivito ad Ulpiano. La questione è anche in questo caso sinteticamente ripresa, dallo stesso autore in *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 455-456 e 473.

⁴⁰ Cfr. T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 212. Uno spunto in questo senso anche in F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, cit., 193, che pure rimane favorevole all'opinione che l'opera di cui ampia parte è conservata nel manoscritto vaticano debba essere ascrivita al giurista severiano: v. a questo proposito F. MERCOGLIANO, *"Tituli ex corpore Ulpiani". Storia di un testo*, cit., in specie 101-105 e *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, cit., 353 e ss.

⁴¹ Sul punto, per un quadro d'insieme, cfr. fra gli altri E. SCHÖNBAUER, *"Tituli ex corpore Ulpiani" in neuer Analyse*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, III, Milano 1956, 319 e ss. Si deve notare per completezza che nei *Tituli* si manifesta altresì una particolare attenzione ai testi normativi riconducibili alla legislazione comiziale (oltre che addirittura, come già abbiamo visto – v. *supra*, nt. 15 –, alle legge delle dodici tavole): è quanto viene sottolineato, con riferimento alla *lex Iunia*, da M. BALESTRI FUMAGALLI, *La Lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, in AG 204, 1984, in specie 494-496. Gli esempi potrebbero però moltiplicarsi. Mi riferisco in particolare alla trattazione dedicata *ex professo* alla legislazione matrimoniale augustea (*titt.* 13-18), spesso citata testualmente anche al di fuori della specifica *sedes materiae*: Tit. Ulp. 11.20, 13.1, 14.1, 16.2, 22.3, 28.7 (*lex Iulia*); Tit. Ulp. 1.21, 14.1, 16.1 e 2, 18.1, 19.17, 24.12, 29.3 e 5-6 (*lex Papia*). Per altri casi cfr. anche Tit. Ulp. 1.2, 28.7 (*lex Furia testamentaria*); Tit. Ulp. 1.11 e 14, 7.4 (*lex Aelia Sentia*); Tit. Ulp. 1.24 (*lex Fufia Caninia*); Tit. Ulp. 3.5 (*lex Visellia*); Tit. Ulp. 5.8 (*lex Minicia*); Tit. Ulp. 11.8 (*lex Claudia*); Tit. Ulp. 11.18 (*lex Atilia* e *lex Iulia et Titia*); Tit. Ulp. 23.5 (*lex Cornelia*); Tit. Ulp. 24.32, 25.14 (*lex Falcidia*).

Tit. Ulp. 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur; sed seruato iure antiquo liberis et parentibus.*

Evidentemente la questione è quella dell'individuazione dell'imperatore *Antoninus* che, essendo qualificato appunto come *imperator*, deve ritenersi vivente, secondo un *modus citandi* largamente prevalente nelle fonti, al momento in cui l'autore scrive. A questo proposito va notato che l'identificazione dell'imperatore citato con Antonino Caracalla è generalmente accolta in dottrina e risulta, anche a mio modo di vedere, ampiamente condivisibile⁴².

L'unico altro caso in cui l'autore si riferisce agli imperatori con l'appellativo *imperator* è in Tit. Ulp. 26.7, con riferimento questa volta ad un'*oratio in senatu recitata*, risalente alla correggenza fra Marco Aurelio e Commodo:

Tit. Ulp. 26.7: *Ad liberos matris intestatae hereditas ex lege duodecim tabularum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent; sed postea imperatorum Antonini et Commodi oratione in senatu recitata id actum est, ut sine in manum conuentione matrum legitimae hereditates ad filios pertineant, exclusis consanguineis et reliquis agnatis.*

La testimonianza non si accorda con la precedente in quanto in quest'ultimo caso l'*oratio* menzionata è certamente da identificarsi con

⁴² L'identificazione di *Antoninus* con Caracalla in Tit. Ulp. 17.2 non è oggetto di discussione nella dottrina che si è occupata del testo sotto il profilo contenutistico: cfr. fra gli altri in particolare F. STELLA-MARANCA, v. 'Aerarium', in NNDI I.1, Torino 1957, 341; R. ASTOLFI, *I bona vacantia e la legislazione caducaria*, in BIDR 68, 1965, 323; G. G. ARCHI, *Interesse privato e interesse pubblico nella apertura e pubblicazione del testamento romano (storia di una vicenda)*, in *Iura* 20, 1969, 359; T. SPAGNUOLO VIGORITA, "Bona caduca" e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., in *Labeo* 24, 1978, 145. Nello stesso senso anche G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, 183-184 (= rist. Bologna 2012, 126). L'identificazione con Marco Aurelio è compiuta esclusivamente da alcuni degli autori che variamente discutono la risalenza del testo all'epoca tardo-classica e la sua attribuzione a Ulpiano, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Sul "liber singularis regularum"*. *Appunti gaiani*, cit., 211-213 (= *Scritti di diritto romano*, II, cit., 124-126); T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 209 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 347-351.

quella da cui ebbe origine il Senatoconsulto Orfiziano (178 d.C.)⁴³. La circostanza è da sottolineare perché qui si adotta un modo di citazione evidentemente diverso da quello utilizzato nel testo in precedenza riportato in quanto ai due imperatori non ci si rivolge con l'appellativo *divus* come sarebbe invece dovuto accadere, e ciò a meno di non ritenere, in contraddizione con Tit. Ulp. 17.2, che l'autore si stia riferendo anche in questo caso a imperatori viventi⁴⁴.

Tuttavia se Marco Aurelio dovesse ritenersi ancora in vita al momento della redazione dell'opera il testo in precedenza riprodotto non si accorderebbe neppure con Tit. Ulp. 22.34 in cui Marco Aurelio è invece indicato come *divus*⁴⁵:

⁴³ Cfr. sul punto in specie P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II², cit., 18, nt. 3; al proposito v. anche, fra gli altri, M. MEINHART, *Die Senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz-Wien-Köln 1967, 66-69, nonché R. QUADRATO, *I senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano*, in *Labeo* 15, 1969, 365.

⁴⁴ Per la discordanza fra Tit. Ulp. 17.2 e Tit. Ulp. 26.7 cfr. in particolare E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 80, che osserva: «È impossibile, infatti, che, nella stessa opera sia menzionato come vivo Caracalla e come vivi, nello stesso tempo, siano menzionati anche Marco Aurelio e Commodo...». Che d'altra parte la citazione presente in Tit. Ulp. 26.7 possa riferirsi ad imperatori non più viventi è testimoniato da esempi di tenore analogo talvolta riscontrabili in opere della giurisprudenza severiana: oltre al caso del tutto simile di D. 23.1.16 (su cui v. *infra* nel testo), cfr. anche D. 4.6.8 (Paul. 3 *brev.*): *...ex principum Marci et Commodi constitutione*. Gli esempi delle fonti sono poi numerosi con riferimento a Marco Aurelio e Lucio Vero: FV. 224 (Papin. 11 *quaest.*): *...uerbis orationis fratrum imperatorum...*; FV. 245 (Paul. *lib. sing. de off. praet. tut.*): *...nam et fratres imperatores Sentio Potito ita rescripserunt...*; D. 48.5.39(38).4-6 (Papin. 36 *quaest.*): *Fratres denique imperatores Claudiae... 5. Idem imperatores rescripserunt... 6. Idem Pollioni in haec uerba rescripserunt...*; D. 48.19.33 (Papin. 2 *quaest.*): *Fratres imperatores rescripserunt...*

⁴⁵ Il disallineamento dei due testi è notato ancora da E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 80, che sul punto rileva: «...è inverosimile, anche, che nella stessa opera Marco Aurelio sia ricordato una volta come vivo, un'altra volta come morto (*divus*)». Secondo M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 76-85 (v. anche *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 455), il riferimento a Marco Aurelio contenuto in Tit. Ulp. 22.34 rivelerebbe il punto temporale più avanzato dell'opera. Si tratta, a mio avviso, di una conclusione discutibile perché, anche se non si volesse attribuire la citazione in Tit. Ulp. 17.2 a Caracalla, come invece io fermamente ritengo, il riferimento a Marco Aurelio e Commodo presente in Tit. Ulp. 26.7 riguarderebbe il periodo della correggenza e quindi, salvo volerlo ritenere rivolto ad imperatori entrambi viventi (ma in senso contrario v. quanto osservato *supra*, nel testo e nt. precedente), comunque un momento storico sia pur di poco posteriore a quello in cui Marco Aurelio fu unico imperatore (che

Tit. Ulp. 22.34: *...non cernendo autem, sed pro herede gerendo in partem admittit substitutum: sed postea diuus Marcus constituit, ut et pro herede gerendo ex asse fiat heres...*

Quello di *diuus* è infatti, come avviene di regola, l'appellativo che l'autore utilizza per riferirsi agli imperatori del passato e non più viventi. La circostanza trova ampia dimostrazione in alcuni altri passi che si possono riportare qui di seguito in rapida successione:

Tit. Ulp. 3.3: *...nam si uxor ciuis Romana sit, partus quoque ciuis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est.*

Tit. Ulp. 3.6: *Nauae Latinus ciuitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium modiorum nauem fabricauerit, et Romam sex annis frumentum portauerit, ex edicto diui Claudii.*

Tit. Ulp. 8.5: *Per praetorem uel praesidem prouinciae adoptari tam masculi quam feminae, et tam puberes quam impuberes possunt. per populum uero Romanum feminae quidem non arrogantur; pupilli autem quidem non poterant arrogari, nunc autem possunt ex constitutione diui Antonini⁴⁶.*

Tit. Ulp. 20.10: *Filius familiae testamentum facere non potest, quoniam nihil suum habet, ut testari de eo possit. sed diuus Augustus [Marcus] constituit, ut filius familiae miles de eo peculio, quod in castris adquisiuit, testamentum facere possit⁴⁷.*

inoltre come *diuus* – lo ricordo per completezza – è menzionato anche in Tit. Ulp. 22.10, nell'attuale testo, benché probabilmente corrotto, del manoscritto vaticano [sul punto e sulla quasi certa necessità di emendamento v. *infra*, nt. 47)].

⁴⁶ In questo caso il riferimento riguarda certamente Antonino Pio come si evince dal confronto con quanto riferito in Gai 1.102: *Item impuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est: nunc ex epistula optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam conditionibus permissum est. apud praetorem uero et in prouinciis apud proconsulem legatumue cuiuscumque aetatis <personas> adoptare possumus.* Sul tema v. per tutti C. CASTELLO, *Il problema evolutivo della "adrogatio"*, in SDHI 33, 1967, 129-162.

⁴⁷ Per quanto concerne Tit. Ulp. 20.10 il riferimento è certamente ad Augusto (cfr. I.

Tit. Ulp. 24.28: *Ciuitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest; idque a diuo Nerua introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est.*

Alla luce delle testimonianze considerate e in particolare di quella ricavabile da Tit. Ulp. 17.2 si deve a mio avviso pertanto ragionevolmente ritenere che il testo da cui deriva quanto ci è conservato nel manoscritto vaticano non sia anteriore al 211, anno in cui Caracalla divenne unico imperatore. Che peraltro, come è stato sostenuto da Honoré, il testo pervenutoci sia altresì stato composto prima della promulgazione della *constitutio Antoniniana* mi sembra sufficientemente documentato dai numerosi testi che attestano un quadro ancora complesso e articolato in relazione ai diversi possibili *status civitatis*⁴⁸.

Oltre a quelli che fanno riferimento esplicito ai *peregrini* (si tratta di Tit. Ulp. 5.4, Tit. Ulp. 5.8, Tit. Ulp. 7.4, Tit. Ulp. 10.3, Tit. Ulp. 17.1, Tit. Ulp. 19.4, Tit. Ulp. 20.14 e Tit. Ulp. 22.2), che di per sé forse non si porrebbero necessariamente in contrasto con il mutato quadro normativo venuto a crearsi all'indomani dell'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, mi riferisco in particolare a quelli che riguardano piuttosto i *Latini*. Sebbene infatti fra questi ultimi parecchi siano i testi che si riferiscono alla latinità di alcune categorie di libertini⁴⁹ e quindi ad uno *status* giuridico

2.12 pr.). L'espunzione di *Marcus* risale già a Cuiacio (cfr. JACOBI CUJACII *Notae in Titulos XXIX Ulpiani*, in JACOBI CUJACII... *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora et emendatiora. Continuatio partis tertiae. Tomus sextus* [sic!], Prati 1838, col. 245). Tuttavia I. VAHLEN, nella sua edizione del *liber singularis regularum*, ritenne piuttosto che prima della citazione di Marco Aurelio fossero cadute le parole '*olim aliique, et postremo divus*' (cfr. *Domitii Ulpiani e libro regularum singulari excerpta*, Bonnae 1856, 45). In letteratura, cfr. anche, per un tentativo di spiegazione del riferimento a Marco Aurelio contenuto nel testo, SCHÖNBAUER, "*Tituli ex corpore Ulpiani*" in *neuer Analyse*, cit., 321. Sul passo in questione v. anche, fra gli altri, J. VENDRAND-VOYER, *Origine et développement du "droit militaire" romain*, in *Labeo* 28, 1982, 266.

⁴⁸ Per questa osservazione v. in particolare T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 208. Sul punto cfr. anche E. SCHÖNBAUER, "*Tituli ex corpore Ulpiani*" in *neuer Analyse*, cit., in specie 317-319, che a sua volta accoglie l'ipotesi di datazione del testo fra il 211 e il 212: cfr. altresì dello stesso autore, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, cit., in specie 154 e 156.

⁴⁹ Cfr. i numerosi testi che fanno in particolare riferimento ai *Latini Iuniani*: Tit. Ulp. 1.5, Tit. Ulp. 1.12, Tit. Ulp. 1.16, Tit. Ulp. 3.1-6, Tit. Ulp. 7.4, Tit. Ulp. 11.16, Tit. Ulp. 11.19, Tit. Ulp.

che viene formalmente meno solo nel diritto giustiniano⁵⁰, non mancano tuttavia anche alcuni passi che riguardano piuttosto i *Latini* in genere (e in un caso, specificamente, i *Latini coloniarii*) e che quindi sembrerebbero in effetti attestare una sopravvivenza della latinità come *status* giuridico di portata generale al momento della redazione dell'opera⁵¹.

La datazione presunta fra il 211 e il 212 di per sé non conferma la paternità ulpiana, ma indubbiamente non smentisce l'intitolazione apposta dal *librarius* che trascrisse la nostra operetta nel *Codex Vaticanus*. Quest'ultima tuttavia, lo sappiamo bene, non può considerarsi certo una testimonianza affidante in quanto lo stesso riferimento ad un *corpus* ulpiano riprende una terminologia tipica proprio del *Breviarium Alaricianum* cui, come è noto, il testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* è nel manoscritto vaticano strettamente connesso e ove – è appena il caso qui di rammentare circostanze note e già sottolineate da altri – ricorrono espressioni come *ex corpore Gregoriani* e *ex corpore Hermogeniani*⁵².

17.1, Tit. Ulp. 19.4, Tit. Ulp. 20.8, Tit. Ulp. 20.14, Tit. Ulp. 22.3, Tit. Ulp. 22.8, Tit. Ulp. 25.7.

⁵⁰ Ricordo a questo proposito il quadro normativo di sintesi fornito in I. 1.5.3 con riferimento alle riforme introdotte da C. 7.5.1 (a. 530) e da C. 7.6.1 (a. 531): *...sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum uero nomen non frequentabatur: ideoque nostra pietas, omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans, in duabus constitutionibus hoc emendauit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competeat, id est eadem quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus fit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgauimus inter nostras decisiones, per quas suggerente nobis Triboniano uiro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placauimus: Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerat obseruantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones...* Sulle due riforme menzionate nel testo istituzionale v. ampiamente LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, cit., 15-25.

⁵¹ In questo senso v. Tit. Ulp. 5.4, 5.9 e 7.4 (tutti in materia di *conubium*), nonché Tit. Ulp. 19.4 (che si riferisce appunto esplicitamente ai *Latini coloniarii*). Su quest'ultimo testo cfr. le osservazioni di I. PONTORIERO, *La nozione di commercium in Tit. Ulp. 19.4-5*, in questo stesso volume, 132 e nt. 4.

⁵² Sul punto v. TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 118-119 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 54-55). Quanto al rapporto nel *Codex Vaticanus* fra i *Tituli* e il *Breviarium* che immediatamente li precede v. in particolare, nella letteratura recente, F. MERCOGLIANO, *"Tituli ex corpore Ulpiani". Storia di un testo*, cit., 14-15 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 148-150; ID., *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 474.

A ciò si aggiunga che in quel contesto l'attribuzione dei *Tituli* al giurista originario di Tiro potrebbe eventualmente trovare la sua spiegazione – a voler far proprio la parte dell'avvocato del diavolo – nella necessità di giustificare la presenza della legge delle citazioni nel *Breviarium* (*Brev. CTh.* 1.4.1 [= *CTh.* 1.4.3]), pur in assenza di scritti ulpianei altrimenti riconducibili alla codificazione alariciana⁵³.

Ciò detto è altrettanto vero che, in presenza di una tradizionale attribuzione (che trova oltre tutto ulteriore conforto e corrispondenza nelle *inscriptiones* della *Collatio* e del Digesto), l'onere della prova contraria incombe su chi intende negarla. Aggiungerei altresì che, una volta accettata la classicità dell'opera, non mi pare convincere quella parte della recente dottrina romanistica che esclude la paternità ulpiana o sulla base di elementi essenzialmente stilistici⁵⁴ o, altrimenti, fonda-

⁵³ Sulla difficoltà di giustificare l'inserimento di *CTh.* 1.4.3 all'interno del *Breviarium*, che, pur ricevendo un sigillo di esclusività dal *Commonitorium* di Alarico, contiene soltanto *corpora* giurisprudenziali riconducibili a tre dei cinque giuristi menzionati dall'*oratio* ravennate del 426 (*Epitome Gai, Pauli Sententiae, Responsum Papiniani*), cfr. l'ampia analisi di R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991, 59-118, che svolge analoghe considerazioni a proposito dell'inserimento del *fragmentum Papiniani* da parte dei compilatori del *Breviarium* (*praecipue* 115-118).

⁵⁴ Cfr. in specie T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 210-211, che esclude la paternità ulpiana sulla base di elementi formali di natura stilistica e terminologica. Sul punto v. anche le osservazioni di D. LIEBS, *Ulpiani Regulae – Zwei Pseudoepigrafa*, in G. WIRTH (ed.), *Romanitas–Cristianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit. Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet*, Berlin-New York 1982, 284-285, che si sofferma in particolare su Tit. Ulp. 11.28, sottolineando come non possano attribuirsi a Ulpiano le citazioni ivi contenute dei *Cassiani* (piuttosto che dei Sabiniani) e di *Priscus* (per menzionare Nerazio). Sulla questione v. però quanto osservato in senso contrario da H. L. W. NELSON, *Der Stil eines Kurzlehrbuches: Ulpiani liber singularis regularum*, cit., 81 e ss. Del resto l'opinabilità di indagini che fanno riferimento a dati puramente (o comunque prevalentemente) stilistici o terminologici trova conferma nel fatto che, proprio sulla base di tali riferimenti, altri hanno affermato la paternità ulpiana dei *Tituli*: per una pionieristica indagine informatica sulle ricorrenze terminologiche dell'opera e per la sua conformità allo stile del giurista originario di Tiro, cfr. L. MÜLLER, *L'ordinateur et les textes de droit romain*, in *Revue de l'organisation internationale pour l'étude des langues anciennes par ordinateur* 4, 1970, 66 e ss. Per un'indagine delle affinità stilistiche e contenutistiche fra i *Tituli ex corpore Ulpiani* e alcuni testi tratti da opere da considerarsi certamente ulpiane v. del resto già E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 96 e ss. e 110 (in quest'ultimo caso con riferimento alla citazione dei *Cassiani* presente in Tit. Ulp. 11.28).

dosi su un'ipotesi di anticipazione della datazione che, a ben vedere, si dimostra meramente congetturale a fronte della piena compatibilità del dato testuale visto nella sua globalità con lo stato del diritto vigente in epoca severiana⁵⁵.

Ma forse non è ancora tutto. A favore della conferma della paternità ulpiana, oltre alle ben note corrispondenze tematiche con altre opere del giurista originario di Tiro⁵⁶, sembra infatti poter essere addotto, sia pure con tutte le prudenze del caso, un particolare confronto testuale che non mi risulta sia mai stato finora sottoposto all'attenzione della dottrina. Mi riferisco al raffronto che può instaurarsi fra il già discusso testo di Tit. Ulp. 26.7 e D. 23.1.16, un passo tratto dal terzo libro del commentario ulpiano alle legge Giulia e Papia, unica ricorrenza (almeno a mia conoscenza) in cui nei frammenti del Digesto si usa una espressione del tutto analoga (*oratio imperatorum Antonini et Commodi*) a quella utilizzata nel passo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* per riferirsi all'*oratio principum*, che come sappiamo è appunto attribuita, anche in quel caso, a Marco Aurelio e a Commodo⁵⁷:

D. 23.1.16 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Oratio imperatorum Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam senatorum inhibuit, de*

⁵⁵ Mi riferisco alla già ricordata ipotesi formulata da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 76-85 e *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 455-456. Qui mi limito ad osservare che si tratta di un'ipotesi che lascia dubbi e incertezze, pur essendo il quadro normativo fornito dai *Tituli* con essa compatibile e pur riconoscendo che gli elementi di valutazione adottati dallo studioso tedesco non devono essere sottovalutati. A mio modo di vedere il dato della tradizione non può infatti essere trascurato a fronte di un quadro testuale che non esclude appunto una redazione più tarda di qualche decennio e che è anzi a mio avviso avvalorata in termini espliciti dal contenuto di Tit. Ulp. 17.2 e dal riferimento a Caracalla ivi presente (v. *supra*, nel testo e nt. 42).

⁵⁶ Cfr., oltre all'appena ricordato lavoro di Albertario (v. *supra*, nt. 54), in particolare, più di recente, l'ampia e significativa disamina di alcuni confronti testuali fornita da F. MERCOGLIANO, "*Tituli ex corpore Ulpiani*". *Storia di un testo*, cit., 91-97.

⁵⁷ Tit. Ulp. 26.7: *...sed postea imperatorum Antonini et Commodi oratione in senatu recitata id actum est...* Il riferimento contenuto in D. 23.1.16 riguarda ovviamente un diverso provvedimento: per quanto concerne il passo del Digesto e l'*oratio* ivi menzionata cfr. fra gli altri H. KUPISZEWSKI, *Studien zum Verlöbniß im klassischen römischen Recht I*, in ZSS 84, 1967, 99 e, ampiamente, R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*³, Padova 1995, 109-111.

sponsalibus nihil locuta est. recte tamen dicitur etiam sponsalia in his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deest.

Certo si tratta di una corrispondenza testuale che potrebbe anche essere dovuta ad una mera casualità, tuttavia il dato, anche se puramente formale, appare di qualche significato perché l'utilizzo dell'espressione avviene in un'opera certamente ulpiana e che si colloca, quanto alla sua redazione, sicuramente nel secondo decennio del III secolo, cioè nello stesso arco temporale in cui abbiamo ritenuto plausibile la redazione del *liber singularis regularum*⁵⁸. Anche alla luce di quest'ultimo dato riterrei dunque non infondata l'ipotesi che l'opera sia stata effettivamente redatta dal giurista originario di Tiro, con lo scopo di fornire un agile prontuario pratico di regole giuridiche e forse con il fine ultimo di costituire un manuale snello per i funzionari imperiali, in un torno di tempo in cui, lo si noti *per incidens*, Ulpiano fu, fra l'altro, *adsector* presso la Prefettura del pretorio (205-211 d.C.)⁵⁹.

Mi rendo tuttavia conto che allo stato delle fonti l'eventuale paternità ulpiana può essere ricostruita attraverso un filo che, nei termini che mi sono appena sforzata di delineare, risulta forse troppo fragile per dare certezze. Non mi sento dunque neppure di escludere che l'attribu-

⁵⁸ Quanto osservato mi induce a superare il rilievo che fu prospettato a suo tempo da E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 80, che ritenne che la testimonianza di Tit. Ulp. 26.7, in quanto discordante con quelle di Tit. Ulp. 17.2 e 22.34 (v. *supra*, ntt. 44-45), dovesse ascrivere a fonte diversa e più antica rispetto ad esse. In realtà l'uso testimoniato da Tit. Ulp. 26.7 corrisponde al *modus citandi* di Ulpiano che, avendolo appunto utilizzato nel testo conservatoci in D. 23.1.16, può dunque averne fatto uso anche altrove.

⁵⁹ Sulla carriera di Ulpiano che, fra il 202 e il 209, fu, a quanto pare, anche *procurator a libellis*, v. per tutti T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 14 e ss. In questo senso può essere di qualche significato notare altresì che l'opera sarebbe stata secondo alcuni composta a Roma: cfr. in questo senso T. HONORÉ, *ibidem*, 209. Nello stesso ordine di idee anche M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 127-128 e *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 468, che da parte sua rileva come al contrario pochi sarebbero i riferimenti all'applicazione del diritto nelle province. La circostanza non trova però a mio avviso pieno e convincente conforto nelle fonti in cui di norma compare invece affiancata la disciplina applicabile a Roma e nelle province e le relative competenze (di regola del pretore e dei governatori provinciali): v. a questo proposito Tit. Ulp. 1.13a, 3.3, 8.2, 8.4 e 5, 11.18 e 20, 25.12.

zione al giurista severiano possa riconoscersi semmai in forma per così dire indiretta, ipotizzando piuttosto – come del resto qualcuno ha già fatto – che l’operetta, venuta in essere nella cerchia di Ulpiano, sia stata materialmente redatta da qualche suo allievo e sia stata solo successivamente esplicitamente attribuita alla penna del maestro⁶⁰.

Anche da questo punto di vista c’è del resto qualche osservazione da aggiungere rispetto ai più recenti approdi della dottrina romanistica. In quest’ottica infatti le assonanze con le opere di Modestino che ormai quasi un secolo fa furono individuate in particolare da Albertario e da Schulz, più che testimoniare – come volle lo studioso tedesco – una derivazione del testo conservato nei *Tituli* dai *libri pandectarum* dell’ultimo dei giuristi severiani, potrebbero infatti piuttosto documentare una qualche forma di derivazione dell’opera modestiniana dal *liber singularis regularum*⁶¹. Mi rendo conto che qui siamo ormai sul piano delle congetture e non voglio per ora spingermi oltre attraverso sentieri insicuri e assai poco esplorati. In attesa di meglio approfondire il tema, è però certo che quella individuata appare una piccola spia, interessante nella prospettiva appena tracciata, di una certa “permeabilità” scientifica fra l’opera del maestro e quella degli allievi⁶².

⁶⁰ Si tratta di un’ipotesi che – forse anche perché volta in qualche modo a fornire un punto di mediazione fra le posizioni contrapposte – ha attualmente un certo seguito in dottrina: cfr. in particolare la già ricordata posizione di T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., in specie 212. Fra gli altri, ma con una sfumatura diversa, nel quadro di punti di vista essenzialmente volti ad attribuire almeno indirettamente ad Ulpiano la paternità del *liber singularis regularum*, v. anche E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, cit., 152 e F. MERCOGLIANO, *Un’ipotesi sulla formazione dei “Tituli ex corpore Ulpiani”*, cit., 193.

⁶¹ Per una rassegna dei testi “paralleli” cfr. E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 81 (Tit. Ulp. 1.3 e D. 50.16.102 [Mod. 7 *reg.*]) e 82-83 (con riferimento a Tit. Ulp. 19.8 e D. 41.3.3 [Mod. 5 *pand.*]; Tit. Ulp. 20.1 e D. 28.1.1 [Mod. 2 *pand.*]; Tit. Ulp. 22.33 e D. 28.6.1 pr. [Mod. 2 *pand.*]; Tit. Ulp. 26.3 e D. 38.7.5.1 [Mod. 3 *pand.*]; Tit. Ulp. 28.7 e D. 38.15.1 pr. [Mod. 6 *pand.*]; Tit. Ulp. 28.8 e D. 38.15.1.2 [Mod. 6 *pand.*]). Sul punto, v. anche F. SCHULZ, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, cit., 17 (che ritenne tuttavia di poter individuare un numero inferiore di corrispondenze: Tit. Ulp. 19.8 e D. 41.3.3 [Mod. 5 *pand.*]; Tit. Ulp. 22.33 e D. 28.6.1 pr. [Mod. 2 *pand.*]; Tit. Ulp. 26.3 e D. 38.7.5.1 [Mod. 3 *pand.*]; Tit. Ulp. 28.8 e D. 38.15.1.2 [Mod. 6 *pand.*]). A mio avviso l’ipotesi che fu formulata da Schulz (cfr. *ibidem*, 17) riguardo alla possibilità di individuare i *libri pandectarum* di Modestino tra le fonti dell’*Epitome Ulpiani* va probabilmente “rovesciata”. Insomma non è la nostra opera che deriva da Modestino, ma è piuttosto Modestino che attinge forse dal *liber singularis regularum*, soprattutto per la stesura dei suoi *libri pandectarum*.

⁶² Osservo a questo proposito che già E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 81-

4. Rimane qui ancora da definire il momento in cui il testo pervenuto attraverso il *Codex Vaticanus* sia stato redatto e se esso possa considerarsi direttamente derivato dall'opera che abbiamo ritenuto sostanzialmente classica. Quanto alla datazione l'idea risalente a Mommsen è che il testo conservato nel manoscritto vaticano sia stato rivisto dopo il 320, circostanza di cui sarebbe in particolare testimone l'eliminazione delle disposizioni augustee volte a penalizzare la condizione di celibi e orbi⁶³. Ciò sarebbe avvenuto in ossequio al disposto dalla legge costantiniana riprodotta in CTh. 8.16.1 (appuntamento del 320)⁶⁴, la cui sopravvenienza avrebbe indotto un ignoto revisore a "svuotare" quella parte del testo in cui doveva essere originariamente presente una trattazione *ex professo* del tema in oggetto, cioè in particolare i *tituli* tredicesimo e quattordicesimo⁶⁵.

82, ipotizzò che Modestino avesse attinto nella redazione dei suoi *libri pandectarum* e dei *libri regularum* dalle corrispondenti opere ulpianee. A mio avviso, come già accennavo, soprattutto per D. 41.3.3 (Mod. 5 *pand.*); D. 28.6.1 pr. (Mod. 2 *pand.*) e D. 38.7.5.1 (Mod. 3 *pand.*), non si può escludere piuttosto una diretta derivazione dal *liber singularis regularum* (cfr. rispettivamente Tit. Ulp. 19.8; Tit. Ulp. 22.33 e Tit. Ulp. 26.3). Sul punto, per la stretta dipendenza fra i testi di Tit. Ulp. 19.8 e D. 41.3.3 (Mod. 5 *pand.*), v. anche le osservazioni di E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, cit., 159-160.

⁶³ Si tratta di opinione largamente condivisa nella recente dottrina: per la sua formulazione originaria cfr. appunto TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 113 e 119 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 50 e 55).

⁶⁴ Sulla riforma di Costantino e sull'influenza esercitata dagli ambienti ecclesiastici e dal pensiero cristiano cfr. in particolare M. HUMBERT, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972, 360-373; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*³, cit., 39-40. Per l'inquadramento della costituzione nella più complessa trama della politica normativa imperiale v. tuttavia le osservazioni di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, 218, nt. 39; ID., *Inminentes legum terrores. Labrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana VII*, Napoli 1988, 261-263. Per un quadro d'insieme ed ulteriori indicazioni bibliografiche cfr. anche G. LUCHETTI, *Brevi note sulla legislazione "matrimoniale" costantiniana. A proposito di un recente lavoro di R. Domingo*, in AG 212, 1992, 319-323.

⁶⁵ Giustamente l'estensore del testo poi recepito nel *Codex Vaticanus* conservò invece la menzione delle antiche previsioni volte a penalizzare la reciproca successione dei coniugi privi di prole (*titt.* 15 e 16). Cfr. infatti in questo senso l'esplicita disposizione volta a confermare la disciplina previgente, contenuta in CTh. 8.16.1.2 (*Imp. Constantinus A. ad populum*): *Verum huius beneficii maritis et uxoris inter se usurpatio non patebit, quorum fallaces plerumque blanditiae vix etiam opposito iuris rigore cohibentur, sed maneat inter istas personas legum prisca auctoritas. Dat. prid. kal. Feb. Serdicae. p(ro)p(osita) kal. april. Rom(ae) Constantino A. VI et Constantino C. cons. (a. 320).*

L'ipotesi mommseniana appare nel complesso fondata benché tracce delle sanzioni previste dalla legislazione del Principato, sia pure non nell'apposita *sedes materiae*, siano ancora conservate, probabilmente per una svista del revisore, nei testi di Tit. Ulp. 17.1 e Tit. Ulp. 22.3⁶⁶. Semmai si può osservare che, a stare alla sistematica dei commentari alle *leges* matrimoniali augustee, emerge che di tali sanzioni si parlava dopo i divieti di matrimonio imposti ai senatori (di cui ci si occupa ancora al *tit.* 13). La circostanza fa dunque pensare che, più in dettaglio, il raccorciamento abbia principalmente riguardato la seconda parte del *tit.* 13, *de caelibes, orbo et solitario patre* e poi in maggior misura il successivo *tit.* 14, *de poena legis Iuliae*⁶⁷.

Se il *terminus post quem* va dunque ragionevolmente individuato nel 320, il *terminus ante quem* dell'ipotizzata revisione va invece quasi certamente individuato nel 342 data in cui venne nuovamente vietato da Costanzo II (cfr. CTh. 3.12.1) il matrimonio con la figlia del fratello, matrimonio che invece risulta ancora esplicitamente ammesso in Tit. Ulp. 5.6⁶⁸.

Si tratta di circostanze che, valutate nel loro insieme, dimostrano come il revisore che intervenne sul testo nel corso del terzo e quarto decennio del IV secolo fosse sufficientemente informato degli sviluppi normativi del suo tempo di cui di regola tiene appunto correttamente

⁶⁶ In realtà all'atto della revisione sarebbe stata forse opportuna anche l'eliminazione di quanto riferito in Tit. Ulp. 16.3 e 4: *Qui intra sexagesimum uel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatus consulto Persiciano. sed Claudiano senatus consulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem. 4. Quod si maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, 'inpar matrimonium' appellatur et senatus consulto Caluisiano iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata et dotes. itaque mortua muliere dos caduca erit.*

⁶⁷ Sul punto rinvio alle osservazioni di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 153 e ancora dello stesso autore, *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 475.

⁶⁸ Tit. Ulp. 5.6: *...inter cognatos autem ex transuerso gradu olim quidem usque ad quartum gradum matrimonia contrahi non poterant: nunc autem etiam ex tertio gradu licet uxorem ducere; sed tantum fratris filiam, non etiam sororis filiam, aut amitam uel matertentem, quamuis eodem gradu sint...* Quanto alla riforma del IV secolo v. CTh. 3.12.1 (*Imppp. Constantius et Constans AA. ad prouinciales Foenices*): *Si quis filiam fratris sororisue faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut auunculus conuolauerit, capitalis sententiae poena teneatur. Dat. prid. kal. Apr. Antiochiae Constantio III et Constante II AA. cons. (a. 342).*

conto⁶⁹. Tuttavia altrettanto non pare potersi dire con riferimento ad eventi storici che avrebbero a loro volta richiesto alcuni ulteriori aggiornamenti del testo, al contrario non avvenuti. Mi riferisco in particolare alla menzione in Tit. Ulp. 22.6 della *Minerva Iliensis* e della *Diana Efesia* fra le divinità pagane che ancora potevano essere istituite eredi. A questo proposito nella revisione si dimenticò infatti che nel 262 d.C. Ilio e Efeso furono saccheggiate nel corso delle scorribande dei Goti e i templi delle predette divinità completamente distrutti⁷⁰.

Evidentemente chi rivide il testo copiò in questo caso meccanicamente il modello senza preoccuparsi di aggiornarlo e forse senza essere consapevole della sua obsolescenza: in particolare appare suggestiva e merita qui una esplicita menzione l'ipotesi dello Schönbauer, secondo il quale la "svista" si potrebbe spiegare ipotizzando che la revisione sia stata compiuta in Occidente (forse in Gallia) da un avvocato che evidentemente non conosceva bene né i culti dell'Asia Minore, né le vicende che li avevano interessati nei decenni precedenti (soprattutto tenendo conto che il tempio di Artemide ad Efeso era considerato una delle Sette meraviglie del mondo)⁷¹.

In questo quadro d'insieme pare conclusivamente plausibile ipotizzare che il *librarius* che procedette alla stesura del *Codex Vaticanus* abbia

⁶⁹ Non rileva più di tanto a mio avviso che sia stata conservata in Tit. Ulp. 13.2 esplicita menzione dei *iudicia publica*. Su tale riferimento v. le rapide osservazioni di D. LIEBS, *Ulpiani Regulae – Zwei Pseudoepigrafa*, cit., 284, nt. 10. Il declino delle antiche corti giudiziarie (cfr. in specie U. BRASIELLO, *Sulla desuetudine dei "iudicia publica"*, in *Studi in onore di E. Betti*, IV, Milano 1962, 551 e ss.; A. H. M. JONES, *Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 96 e ss.) non impedì infatti più tardi neppure ai giustinianeî di mantenerne una analoga menzione in D. 23.2.43.10-12 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*). La circostanza, nel caso di Tit. Ulp. 13.2, può essere semmai addotta ad ulteriore dimostrazione della sostanziale origine classica del testo (v. già *supra*, 101-102).

⁷⁰ Sul testo di Tit. Ulp. 22.6 – che comunque dimostra che l'elenco delle divinità pagane fu redatto prima del 262 d.C. – cfr. in particolare l'ampia discussione presente in E. SCHÖNBAUER, "Tituli ex corpore Ulpiani" in *neuer Analyse*, cit., 308 e ss. Sulla questione, quanto alla probabile datazione dell'elenco delle divinità pagane all'epoca severiana, v. anche H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 91.

⁷¹ Sul punto, con ricchezza di argomentazioni, v. E. SCHÖNBAUER, "Tituli ex corpore Ulpiani" in *neuer Analyse*, cit., 314 e 316-317. Per l'ipotesi che la revisione sia stata operata da un pratico al fine di rendere l'operetta più direttamente funzionale all'uso forense v. già TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, cit., 111-112 (= *Gesammelte Schriften*, II, cit., 49).

riutilizzato un testo raccorciato del *liber singularis regularum*, probabilmente in una versione redatta fra il 320 e il 342 che comunque nelle parti conservate non alterava nella sostanza il contenuto del modello (il confronto con i passi del Digesto e della *Collatio* lo conferma). Il testo su cui l'anonimo del IV secolo svolse il suo lavoro di limatura non doveva però essere a sua volta quello originale dell'inizio del III secolo se è vero, come molti ritengono, che le rubriche non appartenevano alla prima stesura attribuibile a Ulpiano o alla sua stretta cerchia di allievi, ma furono aggiunte successivamente, forse nel corso dello stesso III secolo, in quella che potremmo considerare una seconda edizione il cui testo, come sappiamo, verrà utilizzato dall'autore della *Collatio* ed era forse quello posseduto anche dai compilatori giustiniani⁷².

Comunque sia la revisione avvenuta nel IV secolo dovette consistere in una serie di tagli e in alcuni aggiornamenti che anche quantitativamente non comportarono uno stravolgimento dell'originale: si dovette cioè trattare di interventi che di fatto abbreviarono il testo in maniera limitata come del resto fu notato già dal Rotondi che osservò come l'opera conservataci sotto il nome di *Tituli ex corpore Ulpiani* corrisponda, sotto il profilo quantitativo, mediamente a circa $\frac{3}{4}$ di ciascuno dei commentari di Gaio⁷³. Tale ultima circostanza, a mio modo di vedere, contribuisce ad avvalorare l'idea che l'opera non seguisse lo sche-

⁷² Salvo non volere sostenere l'autenticità rubriche (v. però *supra*, nt. 17), i testi conservati nella *Collatio* ci dimostrano infatti che il momento in cui avvenne il loro inserimento nel tessuto interno dell'opera (cfr. in specie M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 150-152) dovette coincidere con una riedizione del *liber singularis regularum*. Quanto all'edizione posseduta dai compilatori giustiniani la mia è una mera congettura, fondata esclusivamente sulla maggiore probabilità che nel tempo si sia conservata la versione più recente, circostanza che trova comunque un indiretto riscontro nel fatto che la revisione avvenuta nel IV secolo – probabilmente in Occidente – si svolse appunto su un testo in cui le rubriche erano già presenti.

⁷³ Sul punto, con particolare riferimento all'ipotesi che fu formulata da Giovanni Rotondi (che però non fece in tempo a pubblicarla), cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Sul "liber singularis regularum"*. *Appunti gaiani*, cit., 209, nt. 1 (= *Scritti di diritto romano*, II, cit., 122, nt. 1). Per l'opinione che il raccorciamento sia stato nel complesso piuttosto limitato cfr. anche H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., in specie 82, nt. 8. Sostanzialmente in senso analogo v. altresì T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 207-208 e AVENARIUS, *Il "liber singularis regularum" pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le "Institutiones" di Gaio*, cit., 475.

ma espositivo delle Istituzioni gaiane (idea che certo comporterebbe in ipotesi che l'opera avesse nella sua stesura originaria un'estensione ben maggiore di quella di un solo libro)⁷⁴, ma piuttosto uno schema proprio, forse, come ho ipotizzato, mutuato dai *libri regularum* ulpiani. In tale schema espositivo i frammenti pervenutici attraverso altre fonti e caduti nel testo riprodotto nel manoscritto vaticano si collocavano probabilmente nelle parti tagliate al momento della revisione piuttosto che essere tessere sparse e disperse di una ampia trattazione dedicata alle obbligazioni e alle azioni, non conservatoci in un testo che, come viene tralattiziamente ritenuto, ci sarebbe giunto mutilo, amputato di tutta la sua parte finale ad opera del *librarius* o forse ancor prima.

Fabiana Mattioli

⁷⁴ Questa è infatti la conclusione cui si dovrebbe inevitabilmente pervenire se si aderisse all'idea che l'opera seguisse lo schema espositivo delle Istituzioni di Gaio: considerato infatti che la trattazione delle successioni *mortis causa* si colloca nelle Istituzioni a cavallo fra il secondo e il terzo libro e si conclude prima della metà di quest'ultimo (e più esattamente con Gai 3.87), si dovrebbe ritenere – a meno di non pensare ad una trattazione per così dire “atrofizzata” della parte che si presumerebbe dedicata alle obbligazioni e alle azioni – che l'estensione del *liber singularis regularum* nella sua stesura originale fosse pari – se comparata con quella dei commentari gaiani – a poco meno di un libro e mezzo.

1.3

Confronti testuali: i *Tituli ex corpore Ulpiani* e i *libri pandectarum* di Erennio Modestino

SOMMARIO: 1. Le corrispondenze testuali fra l'operetta conservata nel *Codex Vaticanus Reginae Latinus 1128* e alcuni passi dei *libri pandectarum* di Modestino: le ipotesi della dottrina. – 2. L'esame dei testi: Tit. Ulp. 19. 8 e D. 41.3.3 (Mod. 5 *pand.*); Tit. Ulp. 22.33 e D. 28.6.1 pr. (Mod. 2 *pand.*); Tit. Ulp. 26.3 e D. 38.7.5.1 (Mod. 3 *pand.*); Tit. Ulp. 20.1 e D. 28.1.1 (Mod. 2 *pand.*); Tit. Ulp. 28.7-8 e D. 38.15.1 pr. e 2 (Mod. 6 *pand.*). – 3. Ipotesi conclusive.

1. Come è ben noto l'opera che va sotto il nome di *Tituli ex corpore Ulpiani* è stata per lungo tempo considerata un prodotto giurisprudenziale di fattura postclassica, risultato in larga parte del riutilizzo di materiali ulpiani e caratterizzata altresì da una forte dipendenza dalle Istituzioni di Gaio. Quest'ultimo aspetto, secondo alcuni, troverebbe riscontro sia sul piano testuale come anche su quello della sistematica, che sarebbe stata appunto in larga misura mutuata da quella già seguita dall'istituzionista dell'epoca medioclassica¹.

Sul primo punto – vale a dire quello della presunta origine postclassica del testo tramandato nel manoscritto vaticano e del suo essere il risultato della rielaborazione di un *corpus* di materiali ulpiani – gli orientamenti della dottrina più recente hanno tuttavia indotto a un sempre più forte ripensamento² determinato fra l'altro dal fatto che i

¹ Sul punto, per un quadro dello *status quaestionis* e per una disamina dell'ampio dibattito dottrinale che ha interessato la scienza romanistica, v. F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, qui pubblicato, 85 e ss., di cui questo contributo costituisce un breve sviluppo.

² Per la sostanziale classicità del modello da cui si ritiene derivare il testo utilizzato nella trascrizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, cfr. nella letteratura recente, per limitarmi ad alcuni lavori più significativi, H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981, in specie 80 e ss.; F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, in *Index* 18, 1990, in particolare 189 e ss.; ID., *"Tituli ex corpore Ulpiani"*. *Storia di un testo*, Napoli 1997, in specie 101 e ss.; ID., *Le "regulae iuris" del*

confronti testuali permettono di individuare uno specifico rapporto di dipendenza diretta (e per quanto verificabile, come sappiamo, di vera e propria coincidenza) con il solo *liber singularis regularum* attribuito a Ulpiano³. Quanto invece al rapporto con le *institutiones* gaiane si è messa analogamente in discussione la talvolta affermata dipendenza testuale, conservando tuttavia salda l'idea che i *Tituli* (e più esattamente dovrei dire il loro modello) seguissero lo schema *personae, res, actiones* che sappiamo adottato dall'istituzionista classico⁴.

I dati comunque acquisiti – da me messi in discussione anche sotto quest'ultimo profilo dando corpo ad alcune inespresse suggestioni leneliane⁵ – sono per lo più scaturiti da un'analisi comparativa dei presunti testi paralleli. Tale analisi, pur non escludendo del tutto alcune, anche

“Liber singularis” ulpiano, in *Index* 26, 1998, 353 e ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, in specie 76 e ss.; ID., *Il “liber singularis regularum” pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le “Institutiones” di Gaio*, in *Index* 34, 2006, 455 e ss.

³ In realtà risale già a Cuiacio la prima identificazione con il *liber singularis regularum* (cfr. JACOBI CUJACII... *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora et emendatiora. Pars prima. Tomus primus*, Prati 1836 [*Observationum et emendationum libri* 17, 28 e 19, 30], rispettivamente coll. 782-783 e 868-869; quindi [JACOBUS CUJACIUS], *Domitii Ulpiani regularum liber singularis*, in *Codicis Theodosiani Libri XVI...* Parisiis 1586, 79-100). Sul punto v. per tutti quanto ebbe a osservare a questo proposito il Vahlen (cfr. *Domitii Ulpiani e libro regularum singulari excerpta...* recensuit IOANNES VAHLEN, Bonnae 1856, V-VI). Le corrispondenze riguardano, come è ben noto, tre coppie di testi: si tratta di Tit. Ulp. 26.1 e Coll. 16.4; Tit. Ulp. 5.6-7 e Coll. 6.2; Tit. Ulp. 20.6 e D. 22.5.17.

⁴ Quanto a quest'ultimo aspetto l'idea della dipendenza sistematica dalle Istituzioni gaiane è comunemente accolta anche dalla dottrina più recente che pure ha ritenuto l'opera oggetto della nostra indagine di fattura essenzialmente classica: cfr. sul punto F. MERCOLLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei “Tituli ex corpore Ulpiani”*, cit., 189; ID., *“Tituli ex corpore Ulpiani”*. *Storia di un testo*, cit., 39-40; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung*, cit., 100; ID., *Il “liber singularis regularum” pseudo-ulpiano sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le “Institutiones” di Gaio*, cit., 460.

⁵ Sulla questione, per una diversa ipotesi sulla sistematica che doveva essere seguita dall'opera parzialmente riprodotta nel *Codex Vaticanus* e per un'ipotesi sulla sua possibile dipendenza dai *libri regularum* ulpiane, v. F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, cit., 98-100 e 117.

significative, assonanze, ha infatti dimostrato che l'operetta in questione (e conseguentemente il suo modello classico) va considerata come un prodotto originale la cui dipendenza testuale è o poco più che episodica e casuale (per quanto riguarda Gaio)⁶ o non si spinge comunque oltre coincidenze espressive che al più possono costituire un significativo elemento di valutazione a favore dell'attribuzione dell'opera (con riferimento a Ulpiano)⁷.

In tali analisi gli studi più recenti hanno tuttavia per lo più omesso di considerare e approfondire i parallelismi esistenti fra alcuni passi conservati nei *Tituli ex corpore Ulpiani* e alcuni altri conservati nel Digesto e attribuiti, nelle *inscriptiones*, ai *libri pandectarum* di Modestino⁸. La circostanza è piuttosto singolare perché, se si escludono le ben note coincidenze testuali con i passi altrove ascritti al *liber singularis regularum*, proprio il confronto con alcuni testi modestiniani evidenzia un effettivo e concreto rapporto con il testo dei nostri *Tituli*. Il rilievo non è certo nuovo, considerato che della questione si occuparono quasi contemporaneamente nel corso degli anni venti del XX secolo prima Emilio Albertario e poi Fritz Schulz. In particolare quest'ultimo, come è noto, ne trasse argomento al

⁶ Sul punto cfr. in specie le osservazioni di H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 92 e ss., che in particolare rileva come le affinità contenutistiche, che non comportano comunque precisa coincidenza testuale, siano per lo più riscontrabili quando l'esposizione riguarda nozioni di carattere tratlatizio o altrimenti definizioni di termini essenzialmente tecnici. Per un'ampia rassegna dei passi paralleli, con particolare riferimento alle numerose divergenze che possono individuarsi sia rispetto all'ordine e alle caratteristiche dell'esposizione, sia rispetto al linguaggio utilizzato, cfr. altresì la trattazione di F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., in specie 51 e ss.

⁷ Per un'indagine delle affinità stilistiche e contenutistiche fra i *Tituli ex corpore Ulpiani* e alcuni testi tratti da opere da considerarsi certamente ulpianee cfr. quanto osserva E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, in BIDR 32, 1922, 96 e ss. Per una rassegna dei possibili confronti testuali v. anche in questo caso F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., in specie 91 e ss.

⁸ Emblematico è che di tali corrispondenze testuali non si occupi Mercogliano neppure nel lavoro monografico dedicato *ex professo* ai *Tituli ex corpore Ulpiani* e in cui pure, come abbiamo appena accennato, si esaminano invece ampiamente i possibili "contatti" con le Istituzioni di Gaio e con alcuni passi tratti dalle opere ulpianee. Solo rapidi accenni alle corrispondenze testuali fra i *Tituli ex corpore Ulpiani* e i *libri pandectarum* di Modestino si riscontrano del resto anche in H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 83-84 e nell'importante ricerca monografica condotta da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 143 (e in particolare nt. 17).

fine della formulazione della sua nota teoria sull'*Epitome Ulpiani*, ipotizzando che l'epitomatore postclassico che ne sarebbe stato l'autore si fosse appunto servito, oltre che di materiali gaiani e ulpiani, anche, specificamente, proprio dei *libri pandectarum* di Erennio Modestino⁹.

Solo in parte diversa fu l'opinione espressa sulla questione da Albertario che per primo la propose. Partendo dalla sua idea che i *Tituli ex corpore Ulpiani* fossero in realtà il precipitato postclassico di materiali tratti dal *corpus* delle opere ulpianee, il maestro italiano ne ricavò l'idea che le coincidenze con l'opera modestiniana dovessero essere plausibilmente considerate testimoni del fatto che i *libri pandectarum*, come anche l'operetta conservata nel manoscritto vaticano, avessero attinto dai *libri pandectarum* ulpiani, che venivano considerati pertanto la matrice comune delle corrispondenze rilevate¹⁰.

2. Credo sia oggi opportuno riprendere brevemente in considerazione i possibili confronti testuali¹¹ e valutare se, anche alla luce delle

⁹ Sul punto, v. la rassegna dei testi in F. SCHULZ, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn 1926, in specie 17. Della questione il romanista tedesco fa solo un rapidissimo e implicito accenno nella *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961 (rist. Leipzig 1975), 221, nt. 5 (= *History of Legal Science*², Oxford 1953, 181, nt. 5, nonché *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 322, nt. 5).

¹⁰ Per una individuazione dei testi "paralleli" in questione cfr. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., in specie 82-83. L'Albertario ritenne più in generale che nei *Tituli ex corpore Ulpiani* siano confluiti materiali ulpiani tratti in particolare dalle opere elementari del giurista originario di Tiro (in specie il *liber singularis regularum*, i *libri regularum*, le *institutiones* e appunto i *libri pandectarum*): sul punto, per un tentativo di dimostrazione, sia pure condotto con dichiarata cautela, v. *ibidem*, 80 e ss. Per quanto concerne i πανδέκτου βιβλία δέκα di Ulpiano, nel Digesto sono presenti solo due frammenti che recano l'*inscriptio pandectarum liber singularis* (D. 12.1.24; D. 40.12.34). È interessante notare che quest'ultima opera non è ricordata nell'*index Florentinus*. Lenel ipotizza che dei πανδέκτου βιβλία δέκα sia sopravvissuto in età giustiniana soltanto un libro e che da quest'ultimo siano stati escerpiti i frammenti sopra ricordati (cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889 [rist. Graz 1960 e Roma 2000], col. 1013).

¹¹ In questa sede mi occuperò delle sole corrispondenze testuali con i *libri pandectarum*. Va tuttavia rilevato (e ricordato) che in qualche circostanza assonanze simili possono riscontrarsi anche con i *libri regularum* modestiniani: mi riferisco in particolare a Tit. Ulp. 1.3 e D. 50.16.102 (Mod. 7 *reg.*), su cui v. E. ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., 81. È invece più che altro un caso di corrispondenza contenutistica quello di Tit. Ulp. 8.3 e D. 1.7.1.1 (Mod. 2 *reg.*) ricordato, insieme all'altro, da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 143, nt. 18.

più recenti acquisizioni raggiunte dalla dottrina contemporanea, non si possa fornire una lettura almeno in parte diversa delle “coincidenze” che i due studiosi ebbero a rilevare e su cui la dottrina più recente non ha più avuto modo di soffermarsi e confrontarsi con la necessaria attenzione¹².

La prima coppia di testi da prendere in considerazione per la loro stretta corrispondenza è quella di Tit. Ulp. 19.8 e D. 41.3.3 (Mod. 5 *pand.*)¹³. In essi è dato leggere una definizione di *usucapio*, che, salvo una minima diversità formale (mi riferisco alla sostituzione di *adiectio* ad *adeptio*), risulta nei due passi quasi coincidente e in cui fra l'altro la differenza che si riscontra nella chiusa (*'temporis lege definiti'* nel testo del Digesto e *'anni uel biennii'* nel testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*) va quasi certamente spiegata con l'intervento dei compilatori giustiniani sul passo modestiniano¹⁴. Questi ultimi evidentemente sentirono l'esigenza

¹² Per uno spunto di riflessione in questo senso v. T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², Oxford 2002, 212, che incidentalmente ritiene che il rapporto fra i *Tituli ex corpore Ulpiani* e i *libri pandectarum* di Modestino possa essere spiegato ipotizzando che quest'ultimo abbia attinto dal *liber singularis regularum* contribuendo per questa via a determinarne l'attribuzione a Ulpiano a suo avviso tardivamente (e falsamente) avvenuta. In senso analogo, se non ne fraintendo le idee, si pronuncia anche M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 143-144, che accenna alla possibilità che il *liber singularis regularum* (databile a suo avviso intorno al 180 d.C.) sia stato utilizzato da Ulpiano nello svolgimento della sua attività didattica, circostanza da cui deriverebbe la conoscenza del testo che dimostra di averne Modestino e che sarebbe altresì all'origine della stessa attribuzione dell'opera al giurista originario di Tiro.

¹³ Si tratta della corrispondenza testuale che è forse, fra quante qui direttamente ci interessano, quella più frequentemente presa in considerazione dalla dottrina: sul rapporto fra i due testi v. anche le osservazioni di E. SCHÖNBAUER, *Die Ergebnisse der Textstufenforschung und ihre Methode*, in *Iura* 12, 1961, 159-160. Quella considerata è anche l'unica coppia di testi paralleli espressamente menzionata da T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 212 e nt. 91.

¹⁴ La circostanza è sottolineata da F. SCHULZ, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, cit., 17 e nt. 4, che rileva altresì come il termine *adeptio* figurò anche nel testo derivato di Isid., *etym.*, 5.25.30: *Usucapio est adeptio domini per continuationem iustae possessionis, uel biennii aut alicuius temporis*. L'introduzione di questa disciplina risale alla *lex XII tabularum* (XII tab. 6.3), il cui tenore letterale conosciamo grazie alla citazione di Cic., *top.*, 4.23: *Ex comparatione autem omnia valent, quae sunt huius modi: Quod in re maiore valet, valet in minore, ut si in urbe fines non reguntur, nec aqua in urbe arceatur. Item contra: Quod in minore valet, valeat in maiore. Licet idem exemplum convertere. Item: Quod in re pari valet, valeat in hac, quae par est, ut: Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam aedium. At in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium quarum annuus est*

di adeguare il testo recepito nel Digesto al più articolato regime dell'*usucapio* (e della *longi temporis praescriptio*) così come era stato recentemente ridefinito dalla cancelleria giustiniana in una costituzione del 531¹⁵:

Tit. Ulp. 19.8: ... <i>usucapio est autem dominii adeptio per continuationem possessionis anni uel biennii...</i>	D. 41.3.3: <i>Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti.</i>
---	---

Oltre a quella appena individuata, significativa anche perché fra l'altro quasi testualmente recepita nelle *etymologiae* isidoriane¹⁶, un'altra coppia di passi da esaminare per le altrettanto evidenti coincidenze testuali è quella di Tit. Ulp. 22.33 e di D. 28.6.1 pr. (Mod. 2 *pand.*). Nei due testi, pur con alcune differenze formali che si sostanziano essenzialmente nella maggiore sinteticità del passo attribuito a Modestino, si intende in particolare puntualizzare la differenza fra *heredes instituti* e *substituti*, precisando che i primi devono considerarsi esclusivamente quelli scritti nel testamento in primo grado, mentre gli altri sono coloro che, appunto in alternativa agli *heredes instituti*, sono invece eventualmente scritti in secondo e terzo grado e comunque in ogni grado ulteriore¹⁷:

usus. Valeat aequitas, quae paribus in causis paria iura desiderat. Un riferimento è contenuto anche in Cic., *pro Caecina*, 54: *Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur.* Cic., *top.*, 4.23 sarà commentato da Boezio (ed. J.-P. Migne, *PL* 64, Turnholti, 1969, coll. 1080-1081). Sull'*usus* decemvirale cfr. per tutti M. HUMBERT, *Il valore semantico e giuridico di usus nelle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 377-400.

¹⁵ La riforma giustiniana dell'*usucapione* trova il suo compimento in C. 7.31.1 (a. 531), cui si riferisce anche la sintesi contenuta in I. 2.6 pr. Sui due testi e sul loro rapporto v. le considerazioni di G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 140. Per quanto riguarda il contenuto della riforma giustiniana v. altresì in particolare L. VACCA, *La riforma di Giustiniano in materia di "usucapio" e "longi temporis praescriptio"*. *Fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in *BIDR* 35-36, 1993-1994, 147 e ss.

¹⁶ A questo proposito si può osservare che la recezione del testo nelle *etymologiae* di Isidoro (v. *supra*, nt. 14) dimostra da un lato la conoscenza diffusa della definizione di *usucapio* presente nei *Tituli ex corpore Ulpiani* e nei *libri pandectarum* – e ciò forse anche al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori – e dall'altro la sua perdurante "fortuna" nell'Occidente postclassico.

¹⁷ Sul rapporto fra *heredes instituti* e *substituti*, cfr. in generale P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale*², Milano 1963, 160-170.

Tit. Ulp. 22.33: *Heredes aut instituti dicuntur aut substituti: instituti, qui primo gradu scripti sunt; substituti, qui secundo gradu uel sequentibus heredes scripti sunt...*

D. 28.6.1 pr.: *Heredes aut instituti dicuntur aut substituti: instituti primo gradu, substituti secundo uel tertio.*

Quella appena ricordata fa parte di una serie di coincidenze testuali in materia successoria tra cui se ne segnala un'altra che riguarda più in particolare le successioni *ab intestato*. Sono infatti dedicati a sottolineare la reciproca alternatività delle eredità dei *sui* e degli agnati, anche con specifico riferimento all'ipotesi che vi fosse un *suus in ventre matris* o prigioniero *apud hostes*, i due testi paralleli di Tit. Ulp. 26.3 e di D. 38.7.5.1 (Mod. 3 *pand.*)¹⁸. Al proposito appare in qualche modo significativo che entrambi i passi non abbiano riscontro nella corrispondente trattazione delle Istituzioni gaiane (cfr. Gai 3.13) in cui piuttosto si esclude semplicemente – e su di un altro piano – la chiamata alla successione dell'*agnatus proximus* finché non sia certa l'assenza di un erede eventualmente istituito nel testamento¹⁹:

Tit. Ulp. 26.3: *Quamdiu suus heres speratur heres fieri posse, tamdiu locus agnatis non est; uelut*

D. 38.7.5.1: *Quamdiu spes est suum heredem aliquem defuncto existere, tamdiu consanguineis lo-*

¹⁸ Sul punto, con riguardo alla posizione successoria del *postumus suus in ventre matris*, v. anche D. 29.2.30.1 (Ulp. 8 *ad Sab.*), D. 38.16.2 pr. (Ulp. 13 *ad Sab.*), D. 38.16.3.9 (Ulp. 14 *ad Sab.*) e D. 5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*). Con riferimento ai testi in questione v., nella più recente letteratura, C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa 2008, 43-44, nonché, in particolare, E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio "conceptus pro iam nato habetur"*. *Fondamenti arcaici e classici*, Milano 2009, 226-263.

¹⁹ Cfr. Gai 3.13: *Ideo autem non mortis tempore quis proximus fuerit requirimus, sed eo tempore, quo certum fuerit aliquem intestatum decessisse, quia si quis testamento facto decesserit, melius esse uisum est tunc requiri proximum, cum certum esse coeperit neminem ex eo testamento fore heredem*. Sul testo di Tit. Ulp. 26.3 e, più in generale, sulla specificità della trattazione contenuta in Tit. Ulp. 26.1-7 rispetto ai corrispondenti luoghi delle *institutiones* gaiane (Gai 3.1-24), v. già le osservazioni di F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, cit., 77-79. Sulla differente formulazione di Gai 3.13 e Tit. Ulp. 26.3 cfr. recentemente anche BIANCHI, *Per un'indagine sul principio "conceptus pro iam nato habetur"*, cit., 235, nt. 469.

si uxor defuncti praegnans sit, aut filius apud hostes sit. *cus non est: puta si defuncti uxor praegnas sit aut defuncti filius apud hostes sit.*

Vi sono inoltre alcune altre corrispondenze testuali, forse meno evidenti, ma che comunque confermano a loro volta un rapporto di stretta connessione fra le due opere: mi riferisco innanzi tutto alle notissime definizioni di testamento contenute in Tit. Ulp. 20.1 e in D. 28.1.1 (Mod. 2 *pand.*)²⁰. Si tratta di testi che, pur presentando alcune significative diversità, si dimostrano a loro volta strettamente collegati, tanto da poter far ritenere che chi scrisse il più recente (indipendentemente da quale dei due lo sia) non potesse non avere in mente e ricordare nel contenuto quanto veniva affermato nell'altro:

Tit. Ulp. 20.1: *Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter factum, ut post mortem nostram ualeat.* D. 28.1.1: *Testamentum est uoluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri uelit.*

Il discorso si completa infine con le “analogie” testuali che è dato riscontrare nell'elencazione di coloro che erano chiamati dal pretore alla *bonorum possessio ab intestato* (Tit. Ulp. 28.7 e D. 38.15.1 pr. [Mod. 6 *pand.*]) e nella connessa precisazione che, nell'ambito della *bonorum possessio unde liberi*, dovessero essere ricompresi non solo i *liberi in potestate*, ma anche gli emancipati (Tit. Ulp. 28.8 e D. 38.15.1.2 [Mod. 6 *pand.*]). Qui le differenze, che pure appaiono *prima facie* più consistenti, sono probabilmente almeno in parte da attribuire ai giustinianeî che, avendo definitivamente eliminato nel 531 alcuni degli antichi gradi della *bonorum possessio sine tabulis*²¹, dovettero, anche in questo

²⁰ Sui due testi e sulle definizioni di testamento che contengono cfr. P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, Torino 1946, 584 (rist. corretta Milano 1987, 471). Accanto alle definizioni di testamento qui considerate, deve essere ricordata anche l'altra celebre definizione contenuta in I. 2.10 pr.: *Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est*. Sull'impiego del termine *testatio* da parte di Giustiniano, che riecheggia la *contestatio* di cui parlano i *Tituli*, cfr. le osservazioni di M. AMELOTTI, v. 'Testamento (dir. rom.)', in *Enc. dir.* 44, Milano 1992, 459.

²¹ In particolare rappresenta una conseguenza della riforma giustiniana dell'emancipazione (C. 8.48[49].6 [a. 531]) – che, per quanto qui specificamente interessa, disponeva la chia-

caso, adeguare il testo modestiniano al diritto della loro epoca, “asciugandolo” rispetto alla più ricca elencazione che è appunto possibile riscontrare nel testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*²²:

<p>Tit. Ulp. 28.7-8: <i>Intestati datur bonorum possessio per septem gradus: primo gradu liberis; secundo legitimis heredibus; tertio proximis cognatis... sexto uiro, uxori... 8. Liberis bonorum possessio datur tam his, qui in potestate usque in mortis tempus fuerunt, quam emancipatis...</i></p>	<p>D. 38.15.1 pr. e 2: <i>Intestati hi gradus uocantur: primum sui heredes, secundo legitimi, tertio proximi cognati, deinde uir et uxor... 2. Intestati patris liberis bonorum possessio datur non tantum his, qui in potestatem parentis usque in mortis tempus fuerunt, sed emancipatis.</i></p>
--	---

mata automatica del *parens manumissor* alla successione legittima, senza che fosse necessario, come invece doveva avvenire in passato, concludere un apposito patto fiduciario (cfr. I. 3.2.8) – l’abolizione della *bonorum possessio* c.d. *unde decem personae*, illustrata da Giustiniano in I. 3.9.5. Com’è noto, poi, una costituzione in lingua greca del 1° dicembre 531, C. 6.4.4, detta una nuova disciplina generale in materia di diritti di patronato, pressoché parificando la successione dei libertini a quella degli ingenui (cfr. in particolare P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II², cit., 48-50). Giustiniano, che dà conto della riforma in I. 3.7.3, osserva: *...paene enim consonantia iura ingenuitatis et libertinitatis in successione fecimus*. Quest’ultimo motivo ritorna anche nel testo di I. 3.9.6(5). Per una dettagliata analisi dei testi richiamati v. in particolare G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, cit., 89-94 e 376-381.

²² L’elencazione dei sette gradi della *bonorum possessio intestati* contenuta in Tit. Ulp. 28.7 non trova riscontro nella corrispondente trattazione delle *institutiones* gaiane, come pure accade per il successivo Tit. Ulp. 28.8 (cfr. sul punto F. MERCOGLIANO, “*Tituli ex corpore Ulpiani*”. *Storia di un testo*, cit., 82). Gaio fornisce, infatti, indicazioni relative soltanto ai primi tre gradi: *unde liberi, unde legitimi* e *unde cognati* (Gai 3.25-31). Le regole esposte in Tit. Ulp. 28.8 sono poi ricordate da Gaio in due luoghi diversi (Gai 3.26 e 31). Il giurista medioclassico ha comunque cura di precisare che il sistema pretorio contempla *alios complures gradus* e dichiara di omettere di proposito la relativa trattazione, avendola già svolta in appositi commentari a noi non pervenuti (Gai 3.33). La trattazione degli ulteriori gradi era invece presente – e ciò potrebbe costituire un’ulteriore testimonianza di qualche significato per definire la paternità dell’opera pervenutaci attraverso i *Tituli* – nelle *institutiones* ulpianee, come apprendiamo da Coll. 16.9: *Idem eodem libro (scil. Ulp. libro institutionum)*. 1. *Post familiam patroni uocat praetor patronum et patronam, item liberos et parentes patroni et patronae, deinde uirum et uxorem, mox cognatos patroni et patronae*. Per la ricostruzione delle clausole edittali relative alla *bonorum possessio sine tabulis*, cfr. O. LENEL, *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig 1927 (rist. Aalen 1956), 355-359. Sulla successione intestata del liberto nel sistema della *bonorum possessio* v. il quadro di sintesi fornito da O. DILIBERTO, v. ‘*Successione legittima (dir. rom.)*’, in Enc. dir. 43, Milano 1990, 1306.

3. Dato questo quadro di corrispondenze testuali occorre a questo punto domandarsi se le ipotesi a suo tempo formulate da Schulz e Albertario possano ancora resistere a un'analisi scevra da pregiudizi e condotta alla luce dei risultati raggiunti dalla dottrina più recente. In realtà credo sia incontestabile che tali ipotesi risultino oggi irrimediabilmente datate. Entrambe, pur producendo poi esiti diversi, prendevano infatti le mosse da un presupposto ormai sempre più energicamente messo in discussione, vale a dire che l'opera conservata nel manoscritto vaticano fosse appunto un prodotto anonimo della giurisprudenza postclassica e che le coincidenze dimostrabili o anche solo presunte con opere della giurisprudenza classica non potessero trovare altra spiegazione plausibile che quella della dipendenza dei *Tituli ex corpore Ulpiani* dai testi, di varia provenienza, messi a profitto dall'epitomatore²³.

Se così stanno le cose la prima idea che viene in mente è che l'ipotesi di Schulz possa essere in qualche modo "ribaltata" e che Modestino, allievo di Ulpiano, abbia ripreso quasi testualmente, in alcuni passi dei suoi *libri pandectarum*, espressioni e terminologie già utilizzate dal maestro²⁴.

²³ Sul punto v. *supra*, ntt. 9-10. Per un quadro d'insieme dei risultati raggiunti dalla dottrina romanistica contemporanea v. F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, cit., 100 e ss.

²⁴ Il rapporto che legava i due giuristi è espressamente documentato da D. 47.2.52.20 (Ulp. 37 *ad ed.*): *Si quis asinum meum coegisset et in equas suas τῆς γονῆς dumtaxat χάρτιν admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. quod et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum.* Ulpiano si riferisce dunque a Modestino qualificandolo come *studiosus meus*: su tale terminologia v. in specie O. BEHREND, *Der assessor zur Zeit der klassischen Rechtswissenschaft*, in ZSS 86, 1969, 204 e ss. Sul passo ulpiano v. anche recentemente G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009, 56 e ss. (e in specie 57-58, nt. 209, cui rinvio per le indicazioni sulla bibliografia precedente). A mio avviso il testo è testimone non solo del fatto che Modestino, come comunemente si afferma, fosse allievo di Ulpiano, ma anche di un rapporto più istituzionale fra i due: il termine *studiosus* indica infatti anche i collaboratori degli *adsores*, circostanza che mi fa pensare che Modestino collaborasse a questo titolo con Ulpiano nel periodo in cui quest'ultimo fu *adessor* presso la Prefettura del pretorio (si tratta degli anni 205-211, sul punto, per un quadro di sintesi della carriera di Ulpiano, v. T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., 14 e ss. e, in specie, 35-36). Il *terminus ante quem* della testimonianza di D. 47.2.52.20 deve essere plausibilmente collocato negli anni che vanno dal 213 al 217, anni in cui Honoré (cfr. *ibidem*, 162 e ss. e 171-172) pone la redazione del 37° libro *ad edictum*. La ricostruzione è dunque plausibile in quanto la richiesta di consulenza

Un ragionamento di questo tipo può risultare certamente legittimo nella sua linearità, ma poggia tuttavia su un dato che non può comunque dirsi definitivamente acquisito e cioè quello della paternità ulpiana dell'opera da cui, nel corso del IV secolo, derivò la rilettura del testo, poi collocata dal *librarius* del X secolo in appendice al *Breviarium Alaricianum*²⁵.

Io stessa ho ritenuto che l'opera presenti elementi che possono per varie ragioni essere addotti a testimonianza dell'autografia ulpiana, ma io stessa a mia volta non mi sono sentita (e non mi sento) di escludere che l'originale classico (a mio avviso appunto comunque databile in epoca severiana) da cui deriva il testo del manoscritto vaticano possa essere piuttosto un prodotto del circolo di allievi di Ulpiano che vi condensarono gli insegnamenti impartiti dal maestro. In questo caso solo con il tempo l'opera, che voleva essere un agile prontuario pratico di regole giuridiche ed era con ogni probabilità destinata prioritariamente a fornire una preparazione di base ai funzionari imperiali, sarebbe stata ascritta ad Ulpiano che, se non ne era il materiale estensore, ne rimaneva tuttavia l'ispiratore e nella sostanza il vero autore²⁶.

inoltrata da Modestino deve essere certamente antecedente a quell'arco temporale e quindi congruente con il periodo in cui Ulpiano fu *adessor* di Papiniano. Si deve aggiungere che più o meno nello stesso arco di tempo (anni 202-209) Ulpiano fu altresì *procurator a libellis*, a questo proposito v. anche A. MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani*, in RAL 15, 2004, 742. La circostanza non è però, quanto alla collocazione cronologica, incontroversa, v. a questo proposito la discussione e i dubbi di VIARENGO, *op. cit.*, 62-63 e nt. 230 (cui rinvio per le indicazioni bibliografiche).

²⁵ Sul punto v., con riferimento alla sostanziale genuinità del *liber singularis regularum* e sulla paternità ulpiana, in specie H. L. W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, cit., 86-87. Sulla questione v. anche quanto osservato successivamente dallo stesso autore: *Der Stil eines Kurzlehrbuches: Ulpiani liber singularis regularum*, in *Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften*, Rostock 1993, 81 e ss.

²⁶ Per l'ipotesi che l'opera possa essere stata materialmente redatta dalla cerchia degli allievi di Ulpiano cfr. T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*², cit., in specie 212. Sul mio punto di vista cfr. quanto ho già avuto modo di affermare in F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, cit., 108-113. Uno spunto nel senso indicato da Honoré lo si ritrova anche in F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, cit., 193, che tuttavia rimane sostanzialmente dell'idea che l'opera di cui ampia parte è conservata nel manoscritto vaticano debba essere direttamente ascritta al giurista severiano: v. sul punto F. MERCOGLIANO, *"Tituli ex corpore Ulpiani". Storia di un testo*, cit., in specie 101-105 e *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, cit., 353 e ss.

Forse proprio in questo quadro si possono tentare di spiegare con una qualche coerenza le corrispondenze testuali che sono state rilevate. Certo non voglio spingermi nelle congetture fino a ipotizzare che Modestino, in quanto allievo, abbia avuto un ruolo diretto nella redazione dell'opera parzialmente tramandata nei *Tituli ex corpore Ulpiani*. È però noto – e può essere dimostrato dalle citazioni talvolta anche testuali delle opinioni di Ulpiano ancora riscontrabili in alcuni altri frammenti di Modestino conservati nel Digesto – che quest'ultimo conosceva assai bene le opere del maestro e che anzi nel comporre le proprie ne risentisse talvolta gli echi fino a riprodurre appunto le parole. Di norma ciò tuttavia avviene facendone esplicita menzione, circostanza che, nelle corrispondenze testuali qui considerate, al contrario, come sappiamo, non si verifica²⁷.

A questo proposito non si può a mio avviso escludere che nel caso di cui ci occupiamo la citazione avvenisse per così dire a memoria, riproducendo per questo senza perfetta corrispondenza e forse anche senza averne necessariamente una piena e precisa consapevolezza, gli insegnamenti in precedenza ricevuti. Tale ipotesi mi pare poter convincere sia che si ritenga che il modello ripreso nei *Tituli* sia opera diretta della penna del giurista originario di Tiro, sia che la paternità ulpiana possa essere riconosciuta solo in via indiretta, essendo passata attraverso il filtro degli allievi. In quest'ultimo caso, a maggior ragione, si spiegherebbe del resto perché mai Modestino non abbia sentito questa volta il bisogno di menzionare esplicitamente il nome del maestro.

Fabiana Mattioli

²⁷ Altrove infatti, come accennato, l'allievo cita espressamente il maestro: è in particolare il caso di D. 26.6.2.5 (Mod. 1 *excus.*) nonché di D. 27.1.2.9 e di D. 27.1.4.1 (Mod. 2 *excus.*), tutti testi nei quali a Ulpiano viene attribuito con deferenza l'appellativo ὁ κρότιστος (= *vir egregius*). Per l'ipotesi che a questi passi debba essere aggiunto anche D. 27.1.10.8 (Mod. 3 *excus.*), testo in cui il predetto attributo è probabilmente accidentalmente caduto, v. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino*, cit., 66, nt. 241. Quanto alle citazioni testuali di Ulpiano v. altresì D. 27.1.8.9 (Mod. 3 *excus.*). Ulpiano è inoltre, sempre nei *libri excusationum*, ancora citato, insieme ad altri (e più esattamente Cervidio Scevola e Paolo), in D. 27.1.13.2 (Mod. 4 *excus.*). Si può aggiungere che l'epoca di redazione dei *libri pandectarum* e dei *libri excusationum* è considerata più o meno coincidente: sul punto v. per tutti le osservazioni di VIARENGO, *op. cit.*, in specie 71 e nt. 257, che data entrambe le opere a dopo la morte di Caracalla (a. 217).

Finito di stampare nel mese di novembre 2012
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)



€ 34,00